Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 203 del 25 luglio 1980

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 25 luglio 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esami di idoneità per l'ammissione nei ruoli del personale di alcune carriere del Ministero dell'interno dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il regolamento di esecuzione dello stesso testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, recante norme sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e successive integrazioni;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157, concernente estensione agli operai dello Stato delle norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 1° giugno 1977, n. 285;

Visto il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663;

Viste le delibere adottate dal C.I.P.E. rispettivamente nelle sedute del 30 novembre 1977, 27 aprile 1978 e 14 maggio 1979, che hanno consentito l'assunzione negli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione civile dell'interno e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di giovani, iscritti nelle liste speciali, nelle sottonotate qualifiche professionali:

A) PROGETTO DI SERVIZIO NEL SETTORE DELLA DEPENALIZZAZIONE DECORRENTE DAL 2 LUGLIO 1979

Qualifiche professionali:

ragionieri (2ª categoria);
segretari (2ª categoria);
archivisti (3ª categoria);
dattilografi (3ª categoria);
meccanografi (3ª categoria);
commessi (4ª categoria);
operai (4ª categoria).

B) PROGETTO PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DECORRENTE DAL 20 APRILE 1978

Qualifiche professionali:

ragionieri (2ª categoria);
segretari (2ª categoria);
archivisti (3ª categoria);
computisti (3ª categoria);
dattilografi (3ª categoria).

C) PROGETTO PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DECORRENTE DAL 19 LUGLIO 1978

Qualifiche professionali:

ragionieri (2ª categoria);
segretari (2ª categoria);
archivisti (3ª categoria);
dattilografi (3ª categoria).

D) PROGETTO PER I SERVIZI ANTINCENDI TECNICI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DECORRENTE DAL 17 APRILE 1978

Qualifiche professionali:

periti meccanici (2ª categoria);
meccanografi (3ª categoria);
programmatori (3ª categoria);
disegnatori (3ª categoria);
fototecnici (3ª categoria);
rilegatori (3ª categoria);
compositori (3ª categoria);
linotipisti (3ª categoria).

Considerata la necessità di disciplinare le modalità di svolgimento e i requisiti per l'ammissione all'esame di idoneità previsto dall'art. 26-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti esami di idoneità per l'ammissione nei ruoli del personale delle seguenti carriere del Ministero dell'interno dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni:

A) *Amministrazione civile dell'interno*:

a) carriera di concetto amministrativa;
b) carriera esecutiva - ruolo di archivio;
c) carriera esecutiva - ruolo degli uffici copia;
d) carriera esecutiva - ruolo dei coadiutori meccanografi;
e) carriera ausiliaria;
f) ruolo degli operai permanenti - categoria specializzati;
g) ruolo degli operai permanenti - categoria comuni;

B) *Corpo nazionale dei vigili del fuoco*:

a) carriera di concetto - ruolo tecnico;
b) carriera di concetto - ruolo amministrativo.

Art. 2.

Gli esami di idoneità sono indetti per ogni progetto specifico per il conseguimento della qualifica iniziale di ciascun ruolo secondo la sottonotata equiparazione con la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione:

PROGETTO *A*

(*progetto di servizio nel settore della depenalizzazione*)

Qualifica iniziale dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno	Qualifica professionale di assunzione
Segretario	ragioniere-segretario 2ª categoria
Coadiutore	archivista 3ª categoria
Coadiutore dattilografo	dattilografo 3ª categoria
Coadiutore meccanografo	meccanografo 3ª categoria
Commesso	commesso 4ª categoria
Operaio comune	operaio 4ª categoria

PROGETTO *B*

(*progetto per i servizi amministrativi e contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*)

Qualifica iniziale	Qualifica professionale di assunzione
Segretario del ruolo amministrativo della carriera di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	ragioniere-segretario 2ª categoria
Coadiutore della carriera esecutiva - ruolo di archivio - dell'Amministrazione civile dell'interno	archivista-computista 3ª categoria
Coadiutore dattilografo della carriera esecutiva - ruolo degli uffici copia - dell'Amministrazione civile dell'interno	dattilografo 3ª categoria

PROGETTO *C*

(*progetto per i servizi amministrativi e contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*)

Qualifica iniziale	Qualifica professionale di assunzione
Segretario del ruolo amministrativo della carriera di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	ragioniere-segretario 2ª categoria
Coadiutore della carriera esecutiva - ruolo di archivio - dell'Amministrazione civile dell'interno	archivista 3ª categoria
Coadiutore dattilografo della carriera esecutiva - ruolo degli uffici copia - dell'Amministrazione civile dell'interno	dattilografo 3ª categoria

PROGETTO *D*

(*progetto per i servizi antincendi tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*)

Qualifica iniziale	Qualifica professionale di assunzione
Perito del ruolo tecnico della carriera di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	perito meccanico 2ª categoria
Coadiutore meccanografo del ruolo dei coadiutori meccanografi della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno	programmatore-meccanografo 3ª categoria
Coadiutore della carriera esecutiva - ruolo di archivio - dell'Amministrazione civile dell'interno	disegnatore 3ª categoria
Ruolo degli operai permanenti - categoria specializzati - dell'Amministrazione civile dell'interno	fototecnico - rilegatore - compositore - linotipista 3ª categoria

Art. 3.

Agli stessi esami di idoneità sono altresì ammessi a partecipare i dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle a ordinamento autonomo, appartenenti alla carriera immediatamente inferiore a quella per la quale è indetto l'esame.

I dipendenti appartenenti ai ruoli degli operai dello Stato, se in possesso del prescritto titolo di studio, sono ammessi all'esame relativo alla qualifica iniziale dei ruoli della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

Art. 4.

Per l'ammissione agli esami di idoneità sono richiesti ai dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo, i seguenti titoli di studio:

diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado per il ruolo amministrativo delle carriere di concetto rispettivamente dell'Amministrazione civile dell'interno e amministrativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

diploma di geometra o di perito industriale con esclusione di qualsiasi altro titolo di studio equipollente per la carriera di concetto tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado rispettivamente per il ruolo di archivio, degli uffici copia e dei coadiutori meccanografi della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

Per i giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, il titolo di studio per l'ammissione all'esame è quello richiesto per l'assunzione nelle rispettive qualifiche professionali, di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Per l'ammissione all'esame di idoneità sono, altresì, richiesti i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

buona condotta;

idoneità fisica all'impiego. Per l'accesso alla carriera di concetto tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono prescritte la statura non inferiore a metri 1,65, nonchè la piena ed incondizionata idoneità fisica di cui alla legge 31 ottobre 1961, n. 1169, art. 6, al cui accertamento l'amministrazione procederà prima dello svolgimento della prova scritta. A tal fine sarà inviato tempestivo invito di presentazione ai singoli candidati;

godimento dei diritti politici;

essere in servizio presso amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, quale dipendente di ruolo, ovvero perché assunto con contratto stipulato ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

I requisiti prescritti per l'ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione all'esame stesso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre l'esclusione dalla graduatoria con motivato provvedimento.

Art. 6.

I giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, sono ammessi a partecipare esclusivamente all'esame di idoneità relativo alla qualifica iniziale di ciascuno dei ruoli indicati all'art. 2, cui è rispettivamente equiparata la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione per la realizzazione dei singoli progetti di servizio sopra specificati.

I dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono ammessi a partecipare all'esame per il quale sono in possesso dei requisiti prescritti, purché i medesimi non abbiano presentato e si impegnino a non presentare altre domande di partecipazione ad esami indetti ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33, pena l'esclusione da tutte le graduatorie nelle quali dovessero eventualmente essere inclusi.

Art. 7.

La domanda di ammissione all'esame, redatta in carta legale indirizzata al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, dovrà essere presentata all'ufficio di appartenenza entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto sulla stessa dall'ufficio ricevente.

I direttori degli uffici stessi provvederanno a trasmettere immediatamente le domande al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione affari generali.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite agli uffici di appartenenza a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma del presente articolo.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato deve dichiarare:

1) cognome e nome (le coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

7) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) la pubblica amministrazione presso la quale presta attualmente servizio, specificando, se dipendente di ruolo, la carriera di appartenenza, se assunto ai sensi della legge n. 285/1977, la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione;

10) di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione gli venga assegnata al momento della immissione nei ruoli ai sensi dell'art. 26-*quinquies*, primo e secondo comma, della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

11) il domicilio o recapito, presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative all'esame, con esatta indicazione del codice di avviamento postale.

I dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, devono inoltre indicare nella domanda l'esame al quale intendono partecipare ed il progetto specifico, al quale l'esame si riferisce, specificandone la decorrenza.

Nella domanda il dipendente deve altresì dichiarare, sotto pena di esclusione dall'esame, chè non ha presentato e non presenterà altre domande per la partecipazione ad esami di idoneità indetti ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Per l'autenticazione della firma da apporre in calce alla domanda è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Art. 8.

L'esame di idoneità consiste nella valutazione dei titoli ed in una prova scritta o pratica, integrata da un colloquio, per ciascuno dei sottoindicati ruoli:

Ruoli della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La prova scritta verte sulla seguente materia:

elementi di diritto amministrativo.

Il colloquio verte sulle materie:

elementi di diritto costituzionale e di diritto amministrativo;

legislazione speciale amministrativa concernente l'ordinamento e le attribuzioni del Ministero dell'interno;

norme concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

elementi di contabilità di Stato.

Carriera di concetto tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La prova scritta verte su una prova scritta a scelta del candidato su uno dei seguenti argomenti:

a) elementi di costruzioni;

b) elementi di elettrotecnica, radiotecnica, elettronica;

c) elementi di meccanica, chimica.

Il colloquio verte sulle materie oggetto della prova scritta, nonchè su:

matematica: algebra equazioni di primo e secondo grado; sistemi di equazioni di primo e secondo grado a due o più incognite - operazioni sui radicali - logaritmi - potenze;

elementi di analisi matematica;

trigonometria piana;

cenni di geometria analitica con applicazione alle rette ed alle curve di secondo grado;

meccanica dei solidi, dei liquidi e dei gas - termologia, elettricità e magnetismo;

chimica, chimica generale, inorganica ed organica - elementi di chimica applicata;

nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Ruolo di archivio della carriera esecutiva.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di cultura generale.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

nozioni sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato, con particolare riguardo alle norme interessanti il personale della carriera esecutiva;

disposizioni concernenti la tenuta degli archivi amministrativi.

Ruolo degli uffici copia della carriera esecutiva.

L'esame consiste in una prova pratica di dattilografia e in un colloquio.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura a velocità libera di un brano a carattere di stampa scelto dalla commissione giudicatrice. Durata del saggio 60 minuti. I candidati che ultimassero la copiatura del brano in un tempo minore, possono continuare a scrivere ricopiando il brano fino allo scadere del tempo.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, con particolare riguardo alle norme interessanti il personale della carriera esecutiva;

disposizioni concernenti la tenuta degli archivi amministrativi.

Ruolo dei coadiutori meccanografi della carriera esecutiva.

L'esame consiste in una prova pratica ed in un colloquio.

La prova pratica da effettuarsi su mezzi meccanografici consiste:

1) nella perforazione di schede, mediante macchina perforatrice elettronica di dati numerici ed alfabetici rilevati da documenti:

2) nella registrazione su nastro perforato, mediante terminali scriventi di dati numerici ed alfabetici rilevati da documenti o nell'impiego di macchine elettrocontabili.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato con particolare riguardo alle norme interessanti il personale della carriera esecutiva;

disposizioni concernenti la tenuta degli archivi amministrativi.

Ruolo degli operai permanenti - categoria specializzati.

L'esame consiste in una prova d'arte, a seconda della qualifica professionale, integrato da un colloquio atto ad accertare il grado di preparazione professionale di ciascun candidato.

Carriera del personale ausiliario e ruolo degli operai permanenti - categoria comuni.

L'esame consiste in una prova di scrittura sotto dettato, integrata da un colloquio atto ad accertare il grado di capacità professionale di ciascun candidato.

La sede, il luogo, la data e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte o pratiche per l'accesso a ciascuna carriera saranno portati a conoscenza, mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 28 agosto 1980.*

Art. 9.

Le commissioni esaminatrici saranno nominate con successivo decreto del Ministro dell'interno, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Per gli esami indetti per il conseguimento della qualifica iniziale dei ruoli delle carriere di concetto, le commissioni saranno costituite esclusivamente da impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione, con qualifica non inferiore a direttore di sezione e presiedute da un impiegato con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Per gli esami indetti per l'accesso al ruolo degli operai le commissioni saranno costituite da impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione e presiedute da un impiegato con qualifica non inferiore a primo dirigente.

Art. 10.

Per la valutazione dei candidati le commissioni esaminatrici hanno a disposizione i seguenti punteggi:

titoli . . . . punti 30

prova scritta o pratica integrata da colloquio » 30

Nell'ambito dei complessivi 30 punti attribuibili per titoli, le commissioni hanno a disposizione:

punti 10 per i titoli professionali;

punti 8 per il titolo di studio superiore a quello richiesto per l'ammissione all'esame, nonchè per il titolo di studio richiesto per l'ammissione, in relazione al punteggio conseguito;

punti 12 per i titoli di servizio.

Per i giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, verranno particolarmente valutati i titoli professionali e di servizio acquisiti durante l'esecuzione del rispettivo progetto specifico. Il punteggio per titoli di servizio verrà attribuito sulla base di un apposito rapporto rilasciato dal capo dell'ufficio a ciascun giovane, in relazione alla qualità del servizio reso, al rendimento, all'osservanza dell'orario, alla cultura generale e alla capacità professionale.

I titoli professionali, di studio e di servizio devono essere prodotti dal candidato al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro la data prevista per la prova scritta o pratica e verranno valutati prima dell'apertura delle buste, relative alla prova scritta o pratica, contenenti l'indicazione del cognome, nome e data di nascita del candidato.

L'esame si intende superato ove il candidato abbia raggiunto un punteggio non inferiore ai 18/30 nella prova scritta o pratica, integrata dal colloquio.

La votazione complessiva conseguita nell'esame risulta dalla somma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli di studio, professionali e di servizio, nonchè nella prova scritta o pratica integrata dal colloquio.

Ai sensi dell'art. 26-*quater* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, coloro che hanno superato l'esame di idoneità sono iscritti in graduatorie istituite per ogni ruolo organico esistente presso ciascuna amministrazione.

L'iscrizione nella graduatoria avviene secondo l'ordine cronologico determinato dalla data in cui ha avuto inizio il progetto specifico.

Il punteggio riportato nell'esame determina l'ordine di precedenza esclusivamente per i candidati che hanno partecipato all'esame relativo allo stesso progetto specifico o a progetti specifici che abbiano avuto inizio nella stessa data.

In caso di parità di punteggio l'ordine di precedenza è determinato in base ai criteri indicati nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dell'esame sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno e ne verrà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per l'eventuale impugnativa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 giugno 1980

Il Ministro per la funzione pubblica
GIANNINI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1980
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 223

(6652)

Esami di idoneità per l'ammissione nei ruoli di alcune carriere dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il regolamento di esecuzione dello stesso testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, recante norme sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e successive integrazioni;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157, concernente estensione agli operai dello Stato delle norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 1° giugno 1977, n. 285;

Visto il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663;

Vista la delibera adottata dal C.I.P.E. nella seduta del 30 novembre 1977, che ha consentito l'assunzione negli uffici centrali e periferici dell'A.N.A.S. di giovani iscritti nelle liste speciali, nelle sottonotate qualifiche professionali:

PROGETTO A.N.A.S. DECORRENTE DAL 1° LUGLIO 1978

Qualifiche:

1) ingegneri;
2) geometri;
3) disegnatori;
4) segretari;
5) ragionieri;
6) coadiutori;
7) assistenti;
8) commessi;
9) cantonieri;
10) operai di I ctg.;
11) operai di II ctg.;
12) operai di III ctg.

Considerata la necessità di disciplinare le modalità di svolgimento e i requisiti per l'ammissione all'esame di idoneità previsto dall'art. 26-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti esami di idoneità per l'ammissione nei ruoli delle carriere direttiva tecnica (ingegneri), di concetto tecniche (geometri e disegnatori), di concetto amministrativa (segretari), di concetto contabile (ragionieri), esecutiva amministrativa (coadiutori), esecutiva tecnica (assistenti), ausiliaria amministrativa (commessi), ausiliaria tecnica (cantonieri), salariati dell'A.N.A.S. dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Gli esami di idoneità sono indetti per il conseguimento della qualifica iniziale di ciascuna carriera secondo la sottoindicata equiparazione con la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione:

Qualifica iniziale	Qualifica professionale di assunzione
Par. 218. Ingegneri (carriera direttiva tecnica)	Avventizi di 1ª categoria A
Par. 160. Geometri (carriera di concetto tecnica)	Avventizi di 2ª categoria A
Par. 160. Disegnatori (carriera di concetto tecnica)	Avventizi di 2ª categoria A
Par. 160. Segretari (carriera di concetto amministrativa)	Avventizi di 2ª categoria A
Par. 160. Ragionieri (carriera di concetto contabile)	Avventizi di 2ª categoria A
Par. 120. Coadiutori (carriera esecutiva amministrativa)	Avventizi di 3ª categoria A
Par. 128. Assistenti (carriera esecutiva tecnica)	Avventizi di 3ª categoria A
Par. 100. Commessi (carriera ausiliaria amministrativa)	Avventizi di 4ª categoria A
Par. 127. Cantonieri (carriera ausiliaria tecnica)	Avventizi di 4ª categoria A
Par. 165. Operai di 1ª categoria (salariati)	Avventizi di 4ª categoria A
Par. 129. Operai di 2ª categoria (salariati)	Avventizi di 4ª categoria A
Par. 115. Operai di 3ª categoria (salariati)	Avventizi di 4ª categoria A

Art. 3.

Agli stessi esami di idoneità sono altresì ammessi a partecipare i dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle a ordinamento autonomo, appartenenti alla carriera immediatamente inferiore a quella per la quale è indetto l'esame.

I dipendenti appartenenti alle carriere ausiliarie amministrativa o tecnica, nonché i dipendenti appartenenti al ruolo degli operai dello Stato, se in possesso del prescritto titolo di studio, sono ammessi all'esame relativo alla qualifica iniziale dei ruoli amministrativo o tecnico della carriera esecutiva.

Art. 4.

Per l'ammissione agli esami di idoneità sono richiesti ai dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo, i seguenti titoli di studio:

diploma di laurea in ingegneria e diploma di abilitazione all'esercizio della professione per il ruolo della carriera direttiva tecnica;

diploma di abilitazione alla professione di geometra, di perito edile, di perito industriale edile, diploma della sezione speciale fisico-matematica rilasciato da un istituto tecnico governativo, per il ruolo tecnico della carriera di concetto (geometri);

diploma di maturità artistica, abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole statali, diploma di abilitazione alla professione di geometra, diploma di perito agrimensore per il ruolo tecnico (disegnatori) della carriera di concetto;

diploma di maturità classica, maturità scientifica, abilitazione magistrale, segretario d'azienda o addetto alla segreteria d'azienda per il ruolo amministrativo della carriera di concetto;

diploma di abilitazione del corso superiore dell'istituto tecnico (sezione commerciale e ragioneria), diploma di licenza rilasciato da un istituto commerciale (perito e ragioniere commerciale), diploma di istituto tecnico (sezione commerciale), diploma professionale di analista contabile e di operatore commerciale per il ruolo contabile della carriera di concetto;

licenza di scuola media inferiore, licenza di scuola secondaria di avviamento al lavoro, licenza ginnasiale o tecnica per il ruolo amministrativo della carriera esecutiva;

licenza di scuola media inferiore, licenza di scuola secondaria di avviamento al lavoro, diploma di computista commerciale, licenza ginnasiale o tecnica per il ruolo tecnico della carriera esecutiva;

licenza elementare per i ruoli amministrativo e tecnico della carriera ausiliaria, nonché per i salariati.

Per i giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, il titolo di studio per l'ammissione all'esame è quello richiesto per l'assunzione nelle rispettive qualifiche professionali di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Per l'ammissione all'esame di idoneità sono, altresì, richiesti i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

buona condotta;

idoneità fisica all'impiego;

godimento dei diritti politici;

essere in servizio presso amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, quali dipendenti di ruolo ovvero perché assunti con contratti stipulati ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

I requisiti prescritti per l'ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione all'esame stesso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre l'esclusione dalla graduatoria con motivato provvedimento.

Art. 6.

I giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, sono ammessi a partecipare esclusivamente all'esame di idoneità relativo alla qualifica iniziale dei ruoli tecnico, amministrativo, contabile e salariati della carriera cui è equiparata la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione per la realizzazione dei rispettivi progetti specifici.

I dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono ammessi a partecipare all'esame per il quale sono in possesso dei requisiti prescritti, purché i medesimi non abbiano presentato e si impegnino a non presentare altre domande di partecipazione ad esami indetti ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33, pena l'esclusione da tutte le graduatorie nelle quali dovessero eventualmente essere inclusi.

Art. 7.

La domanda di ammissione all'esame, redatta in carta legale, indirizzata alla Direzione generale dell'A.N.A.S. - Via Monzambano n. 10 - 00185 Roma, dovrà essere presentata all'ufficio di appartenenza entro il termine perentorio di giorni trenta decorrente da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto sulla stessa dall'ufficio ricevente.

I capi degli uffici stessi provvederanno a trasmettere immediatamente le domande alla Direzione generale dell'A.N.A.S.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite agli uffici di appartenenza a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma del presente articolo.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato deve dichiarare:

1) cognome e nome (le coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

7) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

8) la pubblica amministrazione presso la quale presta attualmente servizio, specificando, se dipendente di ruolo, la carriera di appartenenza, se assunto ai sensi della legge numero 285/1977, la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione;

9) di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione gli venga assegnata al momento dell'immissione nei ruoli ai sensi dell'art. 26-*quinquies*, primo e secondo comma, della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

10) il domicilio o recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative all'esame, con esatta indicazione del codice di avviamento postale;

I dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, devono inoltre indicare nella domanda l'esame al quale intendono partecipare e il progetto specifico al quale l'esame si riferisce, specificandone la decorrenza.

Nella domanda il dipendente deve altresì dichiarare, sotto pena di esclusione dall'esame, che non ha presentato e non presenterà altre domande per la partecipazione ad esami di idoneità indetti ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Per l'autenticazione della firma da apporre in calce alla domanda è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Art. 8.

L'esame di idoneità consiste nella valutazione dei titoli e in una prova scritta o pratica, integrata da un colloquio, per ciascuna delle sottoindicate carriere:

Carriera direttiva tecnica.

La prova scritta verte sulla seguente materia:
viabilità.

Il colloquio verte sulla materia oggetto della prova scritta, nonchè su:

opere idrauliche;
elettrotecnica;
edilizia;
costruzioni e materiali;
macchine;
fisica tecnica;
leggi e regolamenti sui lavori pubblici;
codice della strada.

Carriera di concetto tecnica (geometri).

La prova scritta verte sulla seguente materia:

modo di esecuzione di lavori stradali ed in particolare delle pavimentazioni, nonché edilizi ed idraulici - caratteri che devono presentare i buoni materiali da costruzione.

Il colloquio verte sulla materia oggetto della prova scritta nonchè su:

espropriazione per pubblica utilità;

metodi di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti di contabilità;

ordinamento ed attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici e dell'ANAS;

norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dell'impiegato civile dello Stato.

Carriera di concetto tecnica (disegnatori).

La prova scritta verte sulla seguente materia:

disegno topografico, disegni concernenti il corpo stradale, movimenti di terra e di sistemazioni stradali comprese le intersezioni.

Il colloquio verte sulla materia oggetto della prova scritta nonchè su:

elementi di architettura;

disegno di edifici, ponti, sezioni stradali ed opere d'arte;

ordinamento ed attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S.;

norme concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato.

Carriera di concetto amministrativa.

La prova scritta verte sulla seguente materia:

nozioni di diritto privato.

Il colloquio verte sulla materia oggetto della prova scritta nonché su:

nozioni di diritto amministrativo;

principi di economia politica;

nozioni di contabilità di Stato;

ordinamento ed attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S.;

norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato.

Carrera di concetto contabile.

La prova scritta verte sulla seguente materia:

ragioneria delle aziende pubbliche e private.

Il colloquio verte sulla materia oggetto della prova scritta nonché su:

nozioni di diritto privato ed amministrativo;

principi di economia politica;

nozioni di contabilità di Stato;

ordinamento ed attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S.;

norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato.

Carriera esecutiva amministrativa.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di cultura generale.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

nozioni di aritmetica compresa la regola del tre composto;

nozioni sull'organizzazione degli archivi di ufficio;

diritti e doveri dell'impiegato;

nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S.

Il colloquio sarà integrato da una prova di dattilografia.

Carriera esecutiva tecnica.

La prova consiste in un disegno lineare altimetrico e planimetrico - piani quotati a curve di livello.

Il colloquio verte sulla materia oggetto della prova scritta nonchè su:

nozioni dei materiali di costruzione, naturali ed artificiali ed impiego dei medesimi;

nozioni sul modo di esecuzione dei lavori di terra, in muratura, in pietrame, in mattoni, in cemento armato, in ferro, in legno e delle opere di finimento dei fabbricati;

diritti e doveri degli impiegati;

nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S.

Carriera del personale ausiliario amministrativo.

L'esame consiste in una prova pratica di scrittura sotto dettato, integrata da un colloquio atto ad accertare il grado di cultura generale di ciascun candidato.

Carriera del personale ausiliario tecnico (cantonieri).

L'esame consiste in una prova pratica di scrittura sotto dettato, integrata da un colloquio atto ad accertare il grado di cultura generale di ciascun candidato.

Ruolo salariati (operai qualificati e specializzati).

L'esame consiste in una prova d'arte inerente alla qualificazione o specializzazione posseduta dai candidati, integrata da un colloquio atto ad accertarne il grado di cultura generale.

Ruolo salariati (operai comuni).

L'esame consiste in una prova pratica di scrittura sotto dettato, integrata da un colloquio atto ad accertare il grado di cultura generale di ciascun candidato.

La sede, il luogo, la data e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte o pratiche per l'accesso a ciascuna carriera saranno portati a conoscenza mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale *e ne verrà data individuale comunicazione ai candidati almeno quindici giorni prima della data fissata per la prova scritta o pratica.*

Art. 9.

Le commissioni esaminatrici saranno nominate con successivo decreto del Ministro dei lavori pubblici, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Per gli esami indetti per il conseguimento della qualifica iniziale dei ruoli della carriera di concetto le commissioni saranno costituite esclusivamente da impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a direttore aggiunto di divisione e presiedute da un impiegato con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Per gli esami indetti per l'accesso al ruolo degli operai, le commissioni saranno costituite da impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione e presiedute da un impiegato con la qualifica non inferiore a primo dirigente.

Art. 10.

Per la valutazione dei candidati le commissioni esaminatrici hanno a disposizione i seguenti punteggi:

titoli . . . . . . punti 30

prova scritta o pratica integrata dal colloquio » 30

Nell'ambito dei complessivi 30 punti attribuibili per titoli, le commissioni hanno a disposizione:

punti 10 per i titoli professionali;

punti 8 per il titolo di studio superiore a quello richiesto per l'ammissione all'esame, nonché per il titolo di studio richiesto per l'ammissione, in relazione al punteggio conseguito;

punti 12 per i titoli di servizio.

Per i giovani assunti ai sensi della legge n. 285/1977 verranno particolarmente valutati i titoli professionali e di servizio acquisiti durante l'esecuzione del rispettivo progetto specifico.

Il punteggio per i titoli di servizio verrà attribuito sulla base di un apposito rapporto rilasciato dal capo dell'ufficio a ciascun giovane, in relazione alla qualità del servizio reso, al rendimento, all'osservanza dell'orario, alla cultura generale ed alla capacità professionale.

I titoli suindicati devono essere prodotti dal candidato alla Direzione generale dell'A.N.A.S. - Via Monzambano, 10 - 00185 Roma, entro la data prevista per la prova scritta o pratica e verranno valutati prima dell'apertura delle buste, relative alla prova scritta o pratica, contenenti l'indicazione del cognome, nome e data di nascita del candidato.

L'esame s'intende superato ove il candidato abbia raggiunto un punteggio non inferiore a 18/30 nella prova scritta o pratica, integrata dal colloquio.

La votazione complessiva conseguita nell'esame risulta dalla somma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli di studio, professionali e di servizio, nonché nella prova scritta o pratica integrata dal colloquio.

Ai sensi dell'art. 26-*quater* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, coloro che hanno superato l'esame di idoneità sono iscritti in graduatorie istituite per ogni ruolo organico esistente presso ciascuna amministrazione.

L'iscrizione nella graduatoria avviene secondo l'ordine cronologico determinato dalla data in cui ha avuto inizio il progetto specifico.

Il punteggio riportato nell'esame determina l'ordine di precedenza esclusivamente per i candidati che hanno partecipato all'esame relativo allo stesso progetto specifico o a progetti specifici che abbiano avuto inizio nella stessa data.

In caso di parità di punteggio l'ordine di precedenza è determinato in base ai criteri indicati nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dell'esame sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. e ne verrà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per l'eventuale impugnativa.

Roma, addì 12 giugno 1980

Il Ministro per la funzione pubblica
GIANNINI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dei lavori pubblici
COMPAGNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1980
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 222

(6653)

Esami di idoneità per l'ammissione nei ruoli di alcune carriere del Ministero della marina mercantile dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il regolamento di esecuzione dello stesso testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, recante norme sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e successive integrazioni;

Visti i decreti ministeriali 25 giugno 1971, 19 dicembre 1972 e 21 dicembre 1972, con i quali sono state approvate le piante organiche dei ruoli del personale impiegatizio ed operaio del Ministero della marina mercantile;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157, concernente l'estensione agli operai dello Stato delle norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 1° giugno 1977, n. 285;

Visto il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663;

Viste le delibere adottate dal C.I.P.E. nelle sedute del 1° giugno 1978 e del 25 ottobre 1979 che hanno consentito l'assunzione negli uffici del Ministero della marina mercantile di giovani, iscritti nelle liste speciali, nelle sottonotate qualifiche professionali:

A) Progetto - DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO MARITTIMO E DEI PORTI, DECORRENTE DAL 4 DICEMBRE 1978.

Qualifiche:

impiegato non di ruolo di 2ª categoria;
impiegato non di ruolo di 3ª categoria;
operaio non di ruolo di 2ª categoria;
operaio non di ruolo di 3ª categoria.

B) Progetto - DIREZIONE GENERALE DEL NAVIGLIO, DECORRENTE DAL 16 GENNAIO 1979

Qualifiche:

impiegato non di ruolo di 1ª categoria tecnica;
impiegato non di ruolo di 1ª categoria amministrativa;
impiegato non di ruolo di 2ª categoria;
impiegato non di ruolo di 3ª categoria.

C) Progetto - CENTRO ELETTRONICO, DECORRENTE DAL 16 GENNAIO 1979

Qualifiche:

impiegato non di ruolo di 3ª categoria tecnica.

D) Progetto - DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA, DECORRENTE DAL 15 MARZO 1980

Qualifiche:

impiegato non di ruolo di 2ª categoria.

E) Progetto - ISPETTORATO TECNICO, DECORRENTE DALL'8 MAGGIO 1980

Qualifiche:

impiegato non di ruolo di 2ª categoria.

Considerata la necessità di disciplinare le modalità di svolgimento ed i requisiti per l'ammissione all'esame di idoneità previsto dall'art. 26-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti esami di idoneità per l'ammissione nei ruoli delle carriere direttiva amministrativa e direttiva tecnica (ruolo centrale) e nei ruoli delle carriere di concetto, esecutiva amministrativa, esecutiva tecnica e degli operai qualificati e comuni (ruolo centrale e periferico) del Ministero della marina mercantile dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 2.

Gli esami di idoneità sono indetti per il conseguimento della qualifica iniziale di ciascuna carriera secondo la sottoindicata equiparazione con la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione:

Qualifica iniziale	Qualifica professionale di assunzione
Par. 190. Consigliere (carriera direttiva amministrativa)	1ª categoria (amministrativo)
Par. 307. Ispettore (carriera direttiva tecnica)	1ª categoria (tecnico)
Par. 160. Segretario (carriera di concetto)	2ª categoria
Par. 120. Coadiutore (carriera esecutiva amministrativa)	3ª categoria
Par. 128. Coadiutore meccanico (carriera esecutiva tecnica)	3ª categoria (tecnico)
Par. 129. Operaio qualificato (ruolo operai)	operaio non di ruolo di 2ª categoria (marinaio motorista)
Par. 115. Operaio comune (ruolo operai)	operaio non di ruolo di 3ª categoria (motorista)

Art. 3.

Agli stessi esami di idoneità sono altresì ammessi a partecipare i dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle a ordinamento autonomo, appartenenti alla carriera immediatamente inferiore a quella per la quale è indetto l'esame.

I dipendenti appartenenti ai ruoli degli operai dello Stato, se in possesso del prescritto titolo di studio, sono ammessi all'esame relativo alla qualifica iniziale dei ruoli amministrativo o tecnico della carriera esecutiva.

Art. 4.

Per l'ammissione agli esami di idoneità sono richiesti ai dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo, i seguenti titoli di studio:

diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, scienze statistiche e demografiche, scienze economico-marittime, rilasciato dall'Istituto universitario navale di Napoli, o lauree equipollenti, per il ruolo della carriera direttiva amministrativa;

laurea in ingegneria navale e meccanica, per il ruolo della carriera direttiva tecnica;

diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado per il ruolo amministrativo della carriera di concetto;

diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado per il ruolo amministrativo della carriera esecutiva;

diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado ed attestati professionali di operatore meccanografico o titolo equipollente e di dattilografo per il ruolo tecnico della carriera esecutiva.

Per i giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, il titolo di studio per l'ammissione all'esame è quello richiesto per l'assunzione nelle rispettive qualifiche professionali di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Per l'ammissione all'esame di idoneità sono, altresì, richiesti i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;
buona condotta;
idoneità fisica all'impiego;
godimento dei diritti politici;
essere in servizio presso amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, quali dipendenti di ruolo, ovvero perché assunti con contratti stipulati ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

I requisiti prescritti per l'ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione all'esame stesso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre l'esclusione dalla graduatoria con motivato provvedimento.

Art. 6.

I giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, sono ammessi a partecipare esclusivamente all'esame di idoneità relativo alla qualifica iniziale del ruolo amministrativo o tecnico della carriera cui è equiparata la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione per la realizzazione dei rispettivi progetti specifici.

I dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono ammessi a partecipare all'esame per il quale sono in possesso dei requisiti prescritti, purché i medesimi non abbiano presentato e si impegnino a non presentare altre domande di partecipazione ad esami indetti ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33, pena l'esclusione da tutte le graduatorie nelle quali dovessero eventualmente essere inclusi.

Art. 7.

La domanda di ammissione all'esame, redatta in carta legale, indirizzata al Ministero della marina mercantile - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II - Viale Asia, Roma-EUR, c.a.p. 00144, dovrà essere presentata all'ufficio di appartenenza entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto sulla stessa dall'ufficio ricevente.

I capi degli uffici stessi provvederanno a trasmettere immediatamente le domande al Ministero della marina mercantile - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II - Viale Asia, Roma-EUR.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite agli uffici di appartenenza a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma del presente articolo.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato deve dichiarare:

1) cognome e nome (le coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

7) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) la pubblica amministrazione presso la quale presta attualmente servizio, specificando, se dipendente di ruolo, la carriera di appartenenza, ovvero, se assunto ai sensi della legge n. 285/1977, la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione;

10) di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione gli venga assegnata al momento della immissione nei ruoli ai sensi dell'art. 26-*quinquies*, primo e secondo comma, della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

11) il domicilio o recapito, presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative all'esame, con esatta indicazione del codice di avviamento postale.

I dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, devono inoltre indicare nella domanda l'esame al quale intendono partecipare ed il progetto specifico al quale l'esame si riferisce, specificandone la decorrenza. Nella domanda il dipendente deve altresì indicare, sotto pena di esclusione dall'esame, che non ha presentato e non presenterà altre domande per la partecipazione ad esami di idoneità indetti ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Per l'autenticazione della firma da apporre in calce alla domanda è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Art. 8.

L'esame di idoneità consiste nella valutazione dei titoli e in una prova scritta o pratica, integrata da un colloquio, per ciascuna delle sottoindicate carriere:

Carriera direttiva (ruolo amministrativo).

La prova scritta verte sulla seguente materia: diritto amministrativo.

Il colloquio verte sulla materia oggetto della prova scritta nonché su: diritto della navigazione, diritto civile, diritto internazionale pubblico e privato, diritto costituzionale, economia dei trasporti marittimi, nozioni sull'amministrazione e sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, norme concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato.

Carriera direttiva (ruolo tecnico).

La prova pratica consiste nella riproduzione grafica di una struttura di scafo o di allestimento navale.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

architettura navale, costruzione navale, macchine marine, nozioni sull'organizzazione dei cantieri navali e nozioni di estimo navale.

Carriera di concetto (ruolo amministrativo).

La prova scritta verte sulla seguente materia: nozioni di diritto amministrativo.

Il colloquio verte sulla materia oggetto della prova scritta nonché su:

ordinamento ed attribuzioni del Ministero della marina mercantile;

norme concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

nozioni di diritto della navigazione;

elementi di ragioneria generale.

Carriera esecutiva amministrativa.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di cultura generale.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

ordinamento dell'Amministrazione centrale e periferica della Marina mercantile;

nozioni sull'ordinamento degli archivi e sulla contabilità di Stato.

Carriera esecutiva tecnica.

La prova pratica consiste nella dimostrazione, da parte del candidato, della capacità di codificare ed impiegare macchine per la rilevazione, trasmissione ed elaborazione di dati usati presso centri meccanografici convenzionali a schede perforate o presso il centro elettronico dell'amministrazione o in funzione dell'attività di detto centro.

Il colloquio verte sulle stesse materie previste per la carriera esecutiva amministrativa.

Operai qualificati (marinai motoristi).

L'esame, che avrà la durata complessiva di circa 30 minuti, consisterà in una prova pratica di condotta del motore. Ove sia possibile, per un quarto d'ora il natante, che sarà mosso dal detto motore, manovrerà in porto, con la presenza di ostacoli diversi fissi e mobili, e per un quarto d'ora in mare aperto alquanto mosso.

L'esame sarà rivolto ad accertare se l'aspirante sia effettivamente capace di dirigere l'apparato motore e se abbia la calma e la prontezza d'azione indispensabili per eseguire qualunque manovra necessaria per evitare ostacoli improvvisi e prevenire disgrazie.

Durante la prova pratica sarà fatta qualche domanda allo scopo di accertare che l'aspirante abbia conoscenza dei principi generali sui quali si fonda il funzionamento dei motori endotermici, e, particolarmente, conosca il funzionamento del motore.

Inoltre sarà richiesta all'aspirante la conoscenza delle principali cause di avarie ed il modo come prevenirle ed eliminarle.

Operai comuni (motoristi).

L'esame, che avrà la durata di circa mezz'ora, consisterà in una sola prova pratica di condotta del motore.

Ove sia possibile, per un quarto d'ora il natante, che sarà mosso dal detto motore, manovrerà in porto, con la presenza di ostacoli diversi fissi e mobili, e per un quarto d'ora in mare alquanto mosso.

L'esame sarà rivolto ad accertare se l'aspirante sia effettivamente capace di condurre l'apparato motore e se abbia la calma e la prontezza d'azione indispensabili per eseguire qualunque manovra necessaria per evitare ostacoli improvvisi e prevenire disgrazie.

Sarà fatta durante l'esame qualche domanda per accertare che l'aspirante possegga le necessarie cognizioni circa lo scopo e il funzionamento dei vari congegni del meccanismo.

La sede, il luogo, la data e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte o pratiche per l'accesso a ciascuna carriera saranno portate a conoscenza dei candidati mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del 28 agosto* 1980.

Art. 9.

Le commissioni esaminatrici saranno nominate con successivo decreto del Ministro della marina mercantile, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Per gli esami indetti per il conseguimento della qualifica iniziale dei ruoli delle carriere di concetto, le commissioni saranno costituite esclusivamente da impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione, con la qualifica non inferiore a direttore di sezione, e presiedute da un impiegato con la qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Per gli esami indetti per l'accesso al ruolo degli operai, le commissioni saranno costituite da impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione e presiedute da un impiegato con la qualifica non inferiore a primo dirigente.

Art. 10.

Per la valutazione dei candidati le commissioni esaminatrici hanno a disposizione i seguenti punteggi:

titoli . . . . punti 30
prova scritta o pratica, integrata dal colloquio » 30

Nell'ambito dei complessivi 30 punti attribuibili per titoli, le commissioni hanno a disposizione:

punti 10 per i titoli professionali;

punti 8 per il titolo di studio superiore a quello richiesto per l'ammissione all'esame, nonchè per il titolo di studio richiesto per l'ammissione, in relazione al punteggio conseguito;

punti 12 per i titoli di servizio.

Per i giovani assunti ai sensi della legge n. 285/1977, verranno particolarmente valutati i titoli professionali e di servizio acquisiti durante l'esecuzione del rispettivo progetto specifico. Il punteggio per titoli di servizio verrà attribuito sulla base di un apposito rapporto rilasciato dal capo dell'ufficio a ciascun giovane, in relazione alla qualità del servizio reso, al rendimento, all'osservanza dell'orario, alla cultura generale e alla capacità professionale.

I titoli professionali di studio e di servizio devono essere prodotti dal candidato al Ministero della marina mercantile entro la data prevista per la prova scritta o pratica e verranno valutati prima dell'apertura delle buste, relative alla prova scritta o pratica, contenenti l'indicazione del cognome, nome e data di nascita del candidato.

L'esame si intende superato ove il candidato abbia raggiunto un punteggio non inferiore ai 18/30 nella prova scritta o pratica, integrata dal colloquio.

La votazione complessiva conseguita nell'esame risulta dalla somma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli di studio, professionali e di servizio, nonchè nella prova scritta o pratica e nel colloquio.

Ai sensi dell'art. 26-*quater* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, coloro che hanno superato l'esame di idoneità sono iscritti in graduatorie istituite per ogni ruolo organico esistente presso ciascuna amministrazione.

L'iscrizione nella graduatoria avviene secondo l'ordine cronologico determinato dalla data in cui ha avuto inizio il progetto specifico.

Il punteggio riportato nell'esame determina l'ordine di precedenza esclusivamente per i candidati che hanno partecipato all'esame relativo allo stesso progetto specifico o a progetti specifici che abbiano avuto inizio nella stessa data.

In caso di parità di punteggio l'ordine di precedenza è determinato in base ai criteri indicati nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dell'esame sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della marina mercantile e ne verrà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per l'eventuale impugnativa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 giugno 1980

Il Ministro per la funzione pubblica
GIANNINI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro della marina mercantile
SIGNORELLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1980
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 201

(6654)

Esami di idoneità per l'ammissione nei ruoli di alcune carriere del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il regolamento di esecuzione dello stesso testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, recante norme sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e successive integrazioni;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157, concernente l'estensione agli operai dello Stato delle norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 1° giugno 1977, n. 285;

Visto il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663;

Viste le delibere adottate dal C.I.P.E. nelle sedute del 30 novembre 1977 e 1° giugno 1978, che hanno consentito l'assunzione nelle Direzioni di circoscrizione aeroportuale di giovani, iscritti nelle liste speciali, nelle sottonotate qualifiche professionali:

PROGETTO PER LO SVILUPPO DEL TRAFFICO AEREO, IN PARTICOLARE SOTTO L'ASPETTO DELLA REGOLARITA' E SICUREZZA, DECORRENTE DAL 22 MAGGIO 1978

Qualifiche:

2ª categoria, operai specializzati autisti (patente tipo « D »);

Considerata la necessità di disciplinare le modalità di svolgimento ed i requisiti per l'ammissione all'esame di idoneità previsto dall'art. 26-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti esami di idoneità per l'ammissione nei ruoli della carriera di concetto del personale addetto al traffico aereo e del personale operaio con qualifica di operaio specializzato (qualifica di mestiere « conducente di automezzi e trattori », patente « D ») del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Gli esami di idoneità sono indetti per il conseguimento della qualifica iniziale di ciascuna carriera secondo la sottoindicata equiparazione con la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione:

Qualifica iniziale	Qualifica professionale di assunzione
Addetto	2ª categoria
Operaio specializzato	operaio specializzato

Art. 3.

Agli stessi esami di idoneità sono altresì ammessi a partecipare i dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle a ordinamento autonomo, appartenenti alla carriera immediatamente inferiore a quella per la quale è indetto l'esame.

Art. 4.

Per l'ammissione agli esami di idoneità sono richiesti ai dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo, i seguenti titoli di studio:

diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado per il ruolo del personale addetto al traffico aereo della carriera di concetto.

Per i giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni il titolo di studio per l'ammissione all'esame è quello richiesto per l'assunzione nelle rispettive qualifiche professionali di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Per l'ammissione all'esame di idoneità sono, altresì, richiesti i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

buona condotta;

idoneità fisica all'impiego;

godimento dei diritti politici;

essere in servizio presso amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, quale dipendenti di ruolo, ovvero perché assunti con contratti stipulati ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

I requisiti prescritti per l'ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione all'esame stesso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre l'esclusione dalla graduatoria con motivato provvedimento.

Art. 6.

I giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, sono ammessi a partecipare esclusivamente all'esame di idoneità relativo alla qualifica iniziale del ruolo della carriera di cui è equiparata la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione per la realizzazione dei rispettivi progetti specifici.

I dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono ammessi a partecipare all'esame per il quale sono in possesso dei requisiti prescritti, purché i medesimi non abbiano presentato e si impegnino a non presentare altre domande di partecipazione ad esami indetti ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33, pena l'esclusione da tutte le graduatorie nelle quali dovessero eventualmente essere inclusi.

Art. 7.

La domanda di ammissione all'esame, redatta in carta legale, indirizzata al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione - Servizio degli affari generali e del personale - Ufficio 11 - Personale - Via Cristoforo Colombo, 420 - 00145 Roma, dovrà essere presentata all'ufficio di appartenenza entro il termine perentorio di giorni trenta decorrente da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto sulla stessa dall'ufficio ricevente.

I direttori degli uffici stessi provvederanno a trasmettere immediatamente le domande al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio degli affari generali e del personale - Ufficio 11 Personale.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite agli uffici di appartenenza a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma del presente articolo.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato deve dichiarare:

1) cognome e nome (le coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

7) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) la pubblica amministrazione presso la quale presta attualmente servizio, specificando, se dipendente di ruolo, la carriera di appartenenza, se assunto ai sensi della legge n. 285/1977, la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione;

10) di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione gli venga assegnata al momento della immissione nei ruoli ai sensi dell'art. 26-*quinquies*, primo e secondo comma, della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

11) il domicilio o recapito, presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative all'esame, con esatta indicazione del codice di avviamento postale.

I dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, devono inoltre indicare nella domanda l'esame al quale intendono partecipare ed il progetto specifico, al quale l'esame si riferisce, specificandone la decorrenza.

Nella domanda il dipendente deve altresì dichiarare, sotto pena di esclusione dall'esame, che non ha presentato e non presenterà altre domande per la partecipazione ad esami di idoneità indetti ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Per l'autenticazione della firma da apporre in calce alla domanda è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Art. 8.

L'esame di idoneità consiste nella valutazione dei titoli ed in una prova scritta o pratica; integrata da un colloquio, per ciascuna delle sottoindicate carriere:

Carriera di concetto (personale addetto al traffico aereo).

La prova scritta verte sulla seguente materia:

elementi di diritto della navigazione aerea;

Il colloquio verte sulla materia oggetto della prova scritta, nonché su:

ordinamento e attribuzioni del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile e degli enti sottoposti a sua vigilanza;

norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

nozioni di contabilità di Stato.

Personale operaio (operai specializzati autisti).

La prova pratica consiste nella conduzione di uno o più automezzi abitualmente in dotazione ad un aeroporto.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

segnaletica e norme di circolazione stradale;

costituzione e funzionamento dei meccanismi e dei vari organi del veicolo;

principali modi per prevenire o riparare avarie.

La sede, il luogo, la data e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte o pratiche per l'accesso a ciascuna carriera saranno portati a conoscenza mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale *e ne verrà data individuale comunicazione ai candidati, entro i quindici giorni antecedenti la data fissata per la prova scritta.*

Art. 9

Le commissioni esaminatrici saranno nominate con successivo decreto del Ministro dei trasporti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Per gli esami indetti per il conseguimento della qualifica iniziale dei ruoli delle carriere di concetto, le commissioni saranno costituite esclusivamente da impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, e presiedute da un impiegato con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Per gli esami indetti per l'accesso al ruolo degli operai le commissioni saranno costituite da impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione e presiedute da un impiegato con qualifica non inferiore a primo dirigente.

Art. 10.

Per la valutazione dei candidati le commissioni esaminatrici hanno a disposizione i seguenti punteggi:

titoli . . . . punti 30

prova scritta o pratica integrata da colloquio » 30

Nell'ambito dei complessivi 30 punti attribuibili per titoli, le commissioni hanno a disposizione:

punti 10 per titoli professionali;

punti 8 per il titolo di studio superiore a quello richiesto per l'ammissione all'esame, nonché per il titolo di studio richiesto per l'ammissione, in relazione al punteggio conseguito;

punti 12 per i titoli di servizio.

Per i giovani assunti ai sensi della legge n. 285/1977 verranno particolarmente valutati i titoli professionali e di servizio acquisiti durante l'esecuzione del rispettivo progetto specifico. Il punteggio per titoli di servizio verrà attribuito sulla base di un apposito rapporto rilasciato dal capo dell'ufficio a ciascun giovane, in relazione alla qualità del servizio reso, al rendimento, all'osservanza dell'orario, alla cultura generale e alla capacità professionale.

I titoli devono essere prodotti dal candidato al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio degli affari generali e del personale - Ufficio 11 - Personale - Via Cristoforo Colombo, 420 - 00145 Roma, entro la data prevista per la prova scritta o pratica e verranno valutati prima della apertura delle buste, relative alla prova scritta, e prima della prova pratica, contenenti l'indicazione del cognome, nome e data di nascita del candidato.

L'esame si intende superato ove il candidato abbia raggiunto un punteggio non inferiore ai 18/30 nella prova scritta e pratica integrata dal colloquio.

La votazione complessiva conseguita nell'esame risulta dalla somma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli di studio, professionali e di servizio, nonché nella prova scritta o pratica e nel colloquio.

Ai sensi dell'art. 26-*quater* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, coloro che hanno superato l'esame di idoneità sono iscritti in graduatorie istituite per ogni ruolo organico, per cui è indetto l'esame, esistente presso ciascuna amministrazione.

L'iscrizione nella graduatoria avviene secondo l'ordine cronologico determinato dalla data in cui ha avuto inizio il progetto specifico.

Il punteggio riportato nell'esame determina l'ordine di precedenza esclusivamente per i candidati che hanno partecipato all'esame relativo allo stesso progetto specifico o a progetti specifici che abbiano avuto inizio nella stessa data.

In caso di parità di punteggio l'ordine di precedenza è determinato in base ai criteri indicati nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dell'esame sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile e ne verrà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per l'eventuale impugnativa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 giugno 1980

Il Ministro per la funzione pubblica
GIANNINI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dei trasporti
FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1980
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 215

(6655)

Esami di idoneità per l'ammissione nei ruoli di alcune carriere del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il regolamento di esecuzione dello stesso testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, recante norme sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e successive integrazioni;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157, concernente l'estensione agli operai dello Stato delle norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 1° giugno 1977, n. 285;

Visto il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663;

Vista la delibera adottata dal CIPE nella seduta del 30 novembre 1977, che ha consentito l'assunzione negli uffici del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - di giovani iscritti nelle liste speciali, nelle sottonotate qualifiche professionali:

A) PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA E PER IL RIPRISTINO DELLE REVISIONI PERIODICHE DEGLI AUTOVEICOLI, DECORRENTE DAL 1° MARZO 1978

Qualifiche:

1ª categoria tecnica;
2ª categoria tecnica;
2ª categoria amministrativa;
3ª categoria;
4ª categoria;
operai comuni.

B) PROGETTO PER L'AUTOTRASPORTO DI MERCI, DECORRENTE DAL 1° MARZO 1978

Qualifiche:

1ª categoria amministrativa;

2ª categoria amministrativa;

3ª categoria;

4ª categoria.

Considerata la necessità di disciplinare le modalità di svolgimento e i requisiti per l'ammissione all'esame di idoneità previsto dall'art. 26-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti esami di idoneità per l'ammissione nei ruoli delle carriere direttiva tecnica, direttiva amministrativa, di concetto, esecutiva, ausiliaria e nel ruolo degli operai del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Gli esami di idoneità sono indetti per il conseguimento della qualifica iniziale di ciascuna carriera secondo la sottoindicata equiparazione con la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione:

Qualifica iniziale	Qualifica professionale di assunzione
Par. 218. Ispettore (carriera direttiva tecnica)	1ª categoria tecnica
Par. 190. Ispettore (carriera direttiva amministrativa)	1ª categoria amministrativa
Par. 160. Ispettore aggiunto (carriera di concetto)	2ª categoria tecnica 2ª categoria amministrativa
Par. 120. Coadiutore, aiutante, assistente, dattilografo (carriera esecutiva)	3ª categoria
Par. 100. Commesso (carriera ausiliaria)	4ª categoria
Par. 115. Operaio comune (ruolo degli operai)	Operai

Art. 3.

Agli stessi esami di idoneità sono altresì ammessi a partecipare i dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo, appartenenti alla carriera immediatamente inferiore a quella per la quale è indetto l'esame.

I dipendenti appartenenti ai ruoli degli operai dello Stato, se in possesso del prescritto titolo di studio, sono ammessi all'esame relativo alla qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva.

Art. 4.

Per l'ammissione agli esami di idoneità sono richiesti ai dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo, i seguenti titoli di studio:

Ruolo della carriera direttiva tecnica:

diploma di laurea in ingegneria e relativa abilitazione professionale;

Ruolo della carriera direttiva amministrativa:

a) diploma di laurea in giurisprudenza oppure in scienze politiche e sociali;

b) diploma di laurea in economia e commercio o titolo equipollente;

Ruolo della carriera di concetto:

a) diploma di abilitazione alla professione di geometra o di abilitazione tecnica in agrimensura o di perito agrimensore; diploma di perito industriale, diploma di maturità scientifica o titolo equipollente secondo il vecchio ordinamento scolastico (sezione fisico-matematica);

b) diploma di abilitazione del corso superiore dell'istituto tecnico (sessione commercio e ragioneria), diploma di licenza dell'istituto commerciale (perito o ragioniere commerciale), diploma dell'istituto tecnico (sezione ragioneria) o titolo equipollente;

c) diploma di maturità artistica conseguito presso licei artistici o diploma di abilitazione all'insegnamento al disegno nelle scuole statali;

d) licenza di scuola tecnica a indirizzo industriale;

Ruolo della carriera esecutiva:

diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Per i giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, il titolo di studio per l'ammissione all'esame è quello richiesto per l'assunzione nelle rispettive qualifiche professionali di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Per l'ammissione all'esame di idoneità sono, altresì, richiesti i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

buona condotta;

idoneità fisica all'impiego;

godimento dei diritti politici;

essere in servizio presso amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, quali dipendenti di ruolo, ovvero perché assunti con contratti stipulati ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

I requisiti prescritti per l'ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione all'esame stesso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre l'esclusione dalla graduatoria con motivato provvedimento.

Art. 6.

I giovani, assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, sono ammessi a partecipare esclusivamente all'esame di idoneità relativo alla qualifica iniziale del ruolo della carriera cui è equiparata la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione per la realizzazione dei progetti della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

I dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono ammessi a partecipare all'esame per il quale sono in possesso dei requisiti prescritti, purchè i medesimi non abbiano presentato e si impegnino a non presentare altre domande di partecipazione ad esami indetti ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33, pena l'esclusione da tutte le graduatorie nelle quali dovessero eventualmente essere inclusi.

Art. 7.

La domanda di ammissione all'esame, redatta in carta legale, indirizzata al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dovrà essere presentata all'ufficio di appartenenza entro il termine perentorio di giorni trenta decorrente da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto sulla stessa dall'ufficio ricevente.

I direttori degli uffici stessi provvederanno a trasmettere immediatamente le domande al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Direzione centrale I - Personale.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite agli uffici di appartenenza a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma del presente articolo.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato deve dichiarare:

1) cognome e nome (le coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

7) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) la pubblica amministrazione presso la quale presta attualmente servizio, specificando, se dipendente di ruolo, la carriera di appartenenza, se assunto ai sensi della legge n. 285/1977, la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione;

10) di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione gli venga assegnata al momento della immissione in ruolo ai sensi dell'art. 26-*quinquies*, primo e secondo comma, della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

11) il domicilio o recapito, presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative all'esame, con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale.

I dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, devono inoltre indicare nella domanda l'esame al quale intendono partecipare e i progetti specifici, ai quali l'esame si riferisce, specificandone la decorrenza. Nella domanda il dipendente deve altresì dichiarare, sotto pena di esclusione dall'esame, che non ha presentato e non presenterà altre domande per la partecipazione ad esami di idoneità indetti ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Per l'autenticazione della firma da apporre in calce alla domanda, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Art. 8.

L'esame di idoneità consiste nella valutazione dei titoli e in una prova scritta o pratica, integrata da un colloquio, per ciascuna delle sottoindicate carriere:

Carriera direttiva tecnica.

La prova scritta verte sulla seguente materia:

trazione e materiale mobile:

meccanica della locomozione (resistenza al moto, aderenza, fasi del moto, potenza e caratteristiche dei motori di trazione, regolazione della velocità, trasmissione del moto, frenatura e prestazione dei veicoli);

progettazione e costruzione dei veicoli stradali;

progettazione e costruzione dei veicoli ferro-tramviari;

caratteristiche costruttive e funzionali dei natanti per la navigazione interna e da diporto.

Il colloquio verte sulla materia oggetto della prova scritta, nonché sulle seguenti materie:

a) nozioni tecniche fondamentali:

scienza e tecnica delle costruzioni;

progettazione e verifiche di stabilità di strutture in muratura, in legno, in metallo e in cemento armato (normale o precompresso);

elementi di meccanica applicata alle macchine e di macchine idrauliche e termiche; applicazione alle trasmissioni di potenza ed alle macchine motrici ed operatrici a fluido con speciale riguardo alle macchine impiegate per i trasporti terrestri;

elementi di elettrotecnica, di misure e di impianti elettrici e di costruzioni elettromeccaniche; applicazioni alla produzione, trasmissione, distribuzione e utilizzazione della energia elettrica con speciale riguardo agli impianti per i trasporti terrestri;

elementi di tecnologia dei materiali impiegati nelle costruzioni civili, meccaniche ed elettromeccaniche;

elementi di tecnologia dei combustibili, carburanti e lubrificanti;

b) infrastrutture ed impianti fissi per i trasporti terrestri e per la navigazione interna:

progettazione e costruzione di strade e ferrovie (corpo stradale, opere d'arte, gallerie, sovrastrutture);

progettazione e costruzione di edifici e di altre opere edili per i servizi di trasporto;

impianti per la trazione elettrica;

impianti di trasporto a fune;

cenni sugli impianti per la navigazione interna (approdi, cantieri navali);

organizzazione dei cantieri di costruzione di opere civili. Macchinari ed attrezzature di cantiere;

nozioni di regolazione della circolazione dei veicoli sulle strade ordinarie; opere ed impianti per l'organizzazione del traffico stradale;

nozioni di regolazione del traffico sulle ferrovie e relativi impianti di sicurezza;

c) nozioni amministrative:

ordinamento amministrativo nazionale nel settore dei trasporti terrestri;

organizzazione e funzioni della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti;

cenni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato;

norme sulla costruzione degli impianti di trasporto; norme sull'esercizio dei servizi di trasporto;

norme sulla circolazione su strade pubbliche;

norme sulle opere in cemento armato a struttura metallica;

norme per l'accettazione ed il collaudo dei materiali da costruzione;

nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Carriera direttiva amministrativa.

La prova scritta verte sulla seguente materia:

diritto amministrativo.

Il colloquio verte sulla materia oggetto della prova scritta, nonché sulle seguenti materie:

diritto costituzionale;

diritto civile;

economia politica e scienza delle finanze;

diritto penale: istituti generali;

elementi di contabilità di Stato;

organizzazione e funzioni della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

economia dei trasporti.

Carriera di concetto.

Sono previsti quattro programmi di esame:

PROGRAMMA *A*

La prova scritta verte sulla seguente materia:

ragioneria generale ed applicata.

Il colloquio verte sulla materia oggetto della prova scritta, nonché sulle seguenti materie:

elementi di economia politica;

ordinamento ed attribuzioni della Direzione generale della motorizzazione civile trasporti in concessione;

norme concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato.

PROGRAMMA *B*

La prova scritta verte sulla seguente materia:

elementi di diritto amministrativo.

Il colloquio verte sulla materia oggetto della prova scritta, nonché sulle seguenti materie:

nozioni di contabilità di Stato;

ordinamento ed attribuzioni della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

norme concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato.

PROGRAMMA *C*

La prova scritta verte sulla seguente materia:

elementi di scienza delle costruzioni: resistenza dei materiali (casi semplici di elasticità e resistenza dei solidi ad asse rettilineo; trazione, pressione, torsione, taglio e flessione). Calcoli con il sussidio di manuali.

Il colloquio verte sulla materia oggetto della prova scritta, nonché sulle seguenti materie:

elementi di topografia;

ordinamento ed attribuzioni della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

norme concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato.

PROGRAMMA *D*

La prova scritta verte sulla seguente materia:

elementi di meccanica applicata alle macchine.

Il colloquio verte sulla materia oggetto della prova scritta, nonché sulle seguenti materie:

elementi di tecnologia industriale;

ordinamento ed attribuzioni della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

norme concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato.

Il candidato è tenuto a specificare, nella domanda, il programma sul quale intende sostenere l'esame.

Il conseguimento della idoneità nelle prove di esame non costituisce, in alcun modo, titolo per l'espletamento delle operazioni automobilistiche.

Carriera esecutiva.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di cultura generale.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

nozioni relative ai diritti e doveri degli impiegati civili dello Stato;

nozioni sulla tenuta degli archivi.

Carriera ausiliaria.

L'esame consiste in una prova pratica di scrittura sotto dettato integrata da un colloquio atto ad accertare il grado di cultura generale del candidato.

Operai comuni.

L'esame consiste in una prova pratica integrata da un colloquio sui compiti operativi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione relativi agli autoveicoli.

La sede, il luogo, la data e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte o pratiche per l'accesso a ciascuna carriera saranno portati a conoscenza mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 28 agosto* 1980.

Art. 9.

Le commissioni esaminatrici saranno nominate con successivo decreto del Ministero dei trasporti nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Per gli esami indetti per il conseguimento della qualifica iniziale dei ruoli delle carriere di concetto, le commissioni saranno costituite esclusivamente da impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione, con la qualifica non inferiore a direttore di sezione, e presiedute da un impiegato con la qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Per gli esami indetti per l'accesso al ruolo degli operai le commissioni saranno costituite da impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione e presiedute da un impiegato con qualifica non inferiore a primo dirigente.

Art. 10.

Per la valutazione dei candidati le commissioni esaminatrici hanno a disposizione i seguenti punteggi:

titoli	punti 30
prova scritta o pratica, integrata dal colloquio	» 30

Nell'ambito dei complessivi 30 punti attribuibili per titoli, le commissioni hanno a disposizione:

punti 10 per i titoli professionali;

punti 8 per il titolo di studio superiore a quello richiesto per l'ammissione all'esame, nonché per il titolo di studio richiesto per l'ammissione, in relazione al punteggio conseguito;

punti 12 per i titoli di servizio

Per i giovani, assunti ai sensi della legge n. 285/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, verranno particolarmente valutati i titoli professionali e di servizio acquisiti durante l'esecuzione del rispettivo progetto specifico. Il punteggio per titoli di servizio verrà attribuito sulla base di un apposito rapporto rilasciato dal capo dell'ufficio a ciascun giovane, in relazione alla qualità del servizio reso, al rendimento, all'osservanza dell'orario, alla cultura generale e alla capacità professionale.

I titoli professionali, di studio e di servizio, devono essere prodotti dal candidato al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Direzione centrale I - Personale, entro la data prevista per la prova scritta o pratica e verranno valutati prima dell'apertura delle buste, relative alla prova scritta o pratica, contenenti l'indicazione del cognome, nome e data di nascita dei candidato.

L'esame si intende superato ove il candidato abbia raggiunto un punteggio non inferiore ai 18/30 nella prova scritta o pratica integrata dal colloquio.

La votazione complessiva conseguita nell'esame risulta dalla somma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli di studio, professionali e di servizio, nonché nella prova scritta o pratica e nel colloquio.

Ai sensi dell'art. 26-*quater* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, coloro che hanno superato l'esame di idoneità sono iscritti in graduatorie istituite per ogni ruolo organico esistente presso ciascuna amministrazione.

L'iscrizione nella graduatoria avviene secondo l'ordine cronologico determinato dalla data in cui ha avuto inizio il progetto specifico.

Il punteggio riportato nell'esame determina l'ordine di precedenza esclusivamente per i candidati che hanno partecipato all'esame relativo allo stesso progetto specifico o a progetti specifici che abbiano avuto inizio nella stessa data.

In caso di parità di punteggio l'ordine di precedenza è determinato in base ai criteri indicati nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dell'esame sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e ne verrà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, decorre il termine per l'eventuale impugnativa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 giugno 1980

Il Ministro per la funzione pubblica
GIANNINI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dei trasporti
FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1980
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 216

(6656)

Esami di idoneità per l'ammissione nei ruoli di alcune carriere del Ministero per i beni culturali ed ambientali dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il regolamento di esecuzione dello stesso testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, recante norme sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e successive integrazioni;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157, concernente estensione agli operai dello Stato delle norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la legge 1° giugno 1977, n. 285;

Visto il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663;

Vista la delibera adottata dal C.I.P.E. nella seduta del 30 novembre 1977 che ha consentito l'assunzione negli uffici del Ministero per i beni culturali ed ambientali di giovani, iscritti nelle liste speciali, nelle sottonotate qualifiche professionali:

A) PROGETTO: ARTI, DECORRENTE DAL 1° MAGGIO 1978

Qualifiche:

direttiva - architetti - 1° maggio 1978

concetto - geometri - 1° maggio 1978

esecutiva - coadiutori - 1° maggio 1978

ausiliaria - operaio tecnico (fotografo) - 1° maggio 1978

B) PROGETTO: ARCHIVI, DECORRENTE DAL 1° APRILE 1978

Qualifiche:

direttiva - archivista - 1° aprile 1978

concetto - documentalista - 1° aprile 1978

esecutiva - coadiutore - 1° aprile 1978

ausiliari - commessi - 1° aprile 1978

C) PROGETTO: BIBLIOTECHE, DECORRENTE DAL 1° GIUGNO 1978

Qualifiche:

direttiva - bibliotecario - 1° giugno 1978

concetto - aiuto bibliotecario - 1° giugno 1978

esecutiva - coadiutore - 1° giugno 1978

ausiliaria - commessi - 1° giugno 1978

Considerata la necessità di disciplinare le modalità di svolgimento e i requisiti per l'ammissione all'esame di idoneità previsto dall'art. 26-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti esami di idoneità per l'ammissione nei ruoli delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva e ausiliaria del Ministero per i beni culturali ed ambientali dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Gli esami di idoneità sono indetti per il conseguimento della qualifica iniziale di ciascuna carriera secondo la sottoindicata equiparazione con la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione:

Carriera direttiva:

in base alla distinzione nei seguenti ruoli: consiglieri ispettore (archeologo), ispettore (storico dell'arte), architetto, bibliotecario, archivista di Stato, esperto (chimico, fisico, microbiologo, geologo, petrografo, minerologo).

Carriera di concetto:

segretario, ragioniere, documentalista ed aiuto bibliotecario, restauratore, disegnatore, geometra, addetto di laboratorio.

Carriera esecutiva:

coadiutore, assistente, operatore tecnico (con le specializzazioni di cui al successivo art. 4).

Art. 3.

Agli stessi esami di idoneità sono altresì ammessi a partecipare i dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle a ordinamento autonomo, appartenenti alla carriera immediatamente inferiore a quella per la quale è indetto l'esame.

I dipendenti appartenenti ai ruoli degli operai dello Stato, se in possesso del prescritto titolo di studio, sono ammessi all'esame relativo alla qualifica iniziale dei ruoli della carriera esecutiva.

Art. 4.

Per l'ammissione agli esami di idoneità sono richiesti ai dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo, i seguenti titoli di studio:

Carriera direttiva

Per i ruoli dei consiglieri: laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o in lingue e letterature straniere o in lettere e filosofia o in materie letterarie o in sociologia.

Per i ruoli di ispettore (archeologo): laurea in lettere o filosofia integrata da almeno un anno di corso di perfezionamento o specializzazione attinenti alla carriera. (Specializzazioni: feniciopunica, etnologia, vicino e medio Oriente, numismatica, egittologia, preistoria, medioevisti, archeologia e storia dell'Arte islamica, preistoria e protostoria del medio Oriente, storia dell'arte dell'estremo Oriente).

Per i ruoli di ispettore (storico dell'arte): laurea in lettere o filosofia o materie letterarie o pedagogia, rilasciata dalla facoltà di Magistero, integrata da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinenti alla carriera. (Specializzazioni: storia dell'arte e tradizioni popolari).

Per i ruoli di architetto: laurea in architettura o in ingegneria civile edile.

Per i ruoli di bibliotecario: diploma di laurea rilasciato da una Università o da un Istituto di istruzione universitaria della Repubblica.

Per i ruoli di archivista di Stato: laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in lettere o filosofia o in materie letterarie o in pedagogia conseguita presso la Facoltà di Magistero.

Per i ruoli di esperto: chimico - laurea in chimica o chimica industriale; fisico: laurea in fisica; biolologo: laurea in scienze biologiche o naturali; geologo: laurea in scienze geologiche.

Carriera di concetto

Per i ruoli di segretario: diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Per i ruoli di ragioniere: diploma di ragioniere e perito commerciale o di analista contabile o di operatore commerciale.

Per i ruoli di documentalista e aiuto bibliotecario: diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Per i ruoli di restauratore: diploma di maturità artistica o diploma di istituto d'arte o diploma di restauratore dell'Istituto centrale per il restauro. (Specializzazioni: opere mobili di pittura, opere e manufatti metallici, armi antiche, opere e manufatti lapidei e musivi, pitture murarie e stucchi, opere di oreficeria, glittica, avori e ambre, opere e manufatti ceramici e vitrei, opere e manufatti lignei, strumenti musicali, tessuti e arazzi, disegni e stampe, materiali librari e documentari).

Per i ruoli di disegnatore: diploma di maturità artistica o licenza di istituto d'arte o diploma di professore di disegno architettonico conseguito presso l'ex Istituto di belle arti o anche diploma di istruzione secondaria di 1° grado purchè integrato dal primo biennio di ingegneria civile edile o di architettura.

Per i ruoli di geometra: diploma di geometra o perito edile.

Per i ruoli di addetto di laboratorio: (per gli addetti di laboratorio di chimica e di prove sui materiali e di tecnologia): diploma di maturità scientifica, di perito industriale rilasciato da un istituto tecnico industriale in uno dei seguenti indirizzi: chimica conciaria, industriale, nucleare, materie plastiche, meccanica; maturità professionale di tecnico per le industrie chimiche e di tecnico di laboratorio chimico biologico.

Per gli addetti di laboratorio di fisica e controlli ambientali, di meccanica di precisione, di fotografia, per la fotometria, per la fotogrammetria, per le tecniche ottiche ed elettroniche di registrazioni di immagini, per le tecniche radiologiche: diploma di maturità scientifica, di perito industriale rilasciato da un istituto tecnico industriale in uno dei seguenti indirizzi: chimica nucleare, elettronica industriale, elettronica, energia nucleare, fisica industriale, industria meccanica, ottica, meccanica di precisione, metallurgica, telecomunicazione, termotecnica; maturità professionale di tecnico per le industrie meccaniche, diploma di perito industriale rilasciato da un istituto tecnico industriale in uno dei seguenti indirizzi: arti fotografiche, grafiche, chimica industriale, maturità professionale di tecnico per le industrie chimiche e di tecnico della cinematografia e televisione, diploma di maestro d'arte rilasciato da un Istituto stabile d'arte nell'indirizzo: fotografia artistica, diploma di tecnico radiologo.

Per gli addetti di laboratorio di strumentazione ed elettronica, raccolta, programmazione ed elaborazione dati, fonotecnica ed elettronica: diploma di maturità scientifica, di perito industriale rilasciato da un istituto tecnico industriale in uno dei seguenti indirizzi: chimica nucleare, elettronica industriale, elettronica, energia nucleare, industria meccanica, informatica, telecomunicazioni, termotecnica; maturità professionale di tecnico per le industrie meccaniche.

Per gli addetti di laboratorio di biologia e microbiologia: diploma di maturità scientifica, di perito industriale rilasciato da un istituto tecnico industriale in uno dei seguenti indirizzi: chimica conciaria industriale, cartaria, maturità professionale di tecnico di laboratorio chimico biologico; diploma di perito agrario.

Per gli addetti di laboratorio, di strumentalizzazione elettronica, raccolta, programmazione ed elaborazione dati, fonotecnica ed elettrica: diploma di maturità scientifica, diploma di perito industriale rilasciato da istituto tecnico industriale in uno dei seguenti indirizzi: chimica nucleare, elettronica industriale, energia nucleare, informatica, telecomunicazioni, termotecnica, meccanica, elettronica, maturità professionale di tecnico per le industrie meccaniche, maturità professionale di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche.

Per gli addetti di laboratori di tecniche radiologiche: maturità professionale di tecnico di radiologia medica.

Per gli addetti di laboratori di fotografia, fotometria, fotogrammetria, tecniche ottiche ed elettroniche di registrazione di immagini: diploma di maturità scientifica, diploma di perito industriale rilasciato da un istituto tecnico industriale in uno dei seguenti indirizzi: chimica nucleare, elettronica industriale, energia nucleare, fisica industriale, industria ottica, meccanica di precisione, metallurgia, telecomunicazioni, termotecnica, diploma di perito industriale rilasciato da un istituto tecnico industriale in uno dei seguenti indirizzi: arti fotografiche, arti grafiche, chimica industriale, maturità professionale di tecnico per le industrie meccaniche, maturità professionale di tecnico per le industrie chimiche e di tecnico della cinematografia e della televisione, maturità professionale di tecnico delle industrie tecniche ed elettroniche, diploma di maestro di arte rilasciato da un istituto statale d'arte nell'indirizzo: fotografia artistica, maturità professionale di tecnico delle industrie grafiche.

Per gli addetti di laboratori di chimica, di prove sui materiali e di tecnologia: diploma di maturità scientifica, diploma di perito industriale rilasciato da un istituto tecnico industriale in uno dei seguenti indirizzi: chimica conciaria, industriale, nucleare, materie plastiche, meccanica, maturità professionale di tecnico per le industrie chimiche e di laboratorio chimico-biologico.

Per gli addetti di laboratori di fisica, fisica e controlli ambientali: diploma di maturità scientifica, diploma di perito industriale rilasciato da un istituto tecnico industriale in uno dei seguenti indirizzi: chimica nucleare, elettronica industriale, energia nucleare, fisica industriale, industria ottica, meccanica, meccanica di precisione, metallurgia, telecomunicazioni, termotecniche, diploma di perito industriale rilasciato da un istituto tecnico industriale in uno dei seguenti indirizzi: arti fotografiche, grafiche, chimica industriale, maturità professionale di tecnico per le industrie meccaniche, maturità professionale di tecnico per le indusrtie chimiche e di tecnico della cinematografia e della televisione, maturità professionale di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche, diploma di maestro d'arte rilasciato da un istituto statale d'arte nell'indirizzo: fotografia artistica, maturità professionale di tecnico delle industrie grafiche.

Per gli addetti di laboratori di biologia e microbiologia: diploma di maturità scientifica, diploma di perito industriale rilasciato da un istituto tecnico industriale in uno dei seguenti indirizzi: chimica conciaria, industriale, industria cartaria, maturità professionale di tecnico di laboratorio chimico-biologico, maturità professionale di agrotecnico, diploma di perito agrario.

Carriera esecutiva

Per i ruoli di coadiutori: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Per i ruoli di assistente: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Per i ruoli di operatore tecnico: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Operatori tecnici: specializzazioni, restauro statue, fotografia, opere mobili di pittura, pitture murarie e stucchi, opere e manufatti metallici, armi antiche, opere e manufatti ceramici e vitrei, opere e manufatti lignei, opere e manufatti lapidei e musivi, oreficeria, glittica avorio e ambre, tessuti e arazzi, strumenti musicali, materiali librari e documenti, fotografia e microfotografia, meccanografia, calcografie e plastici, meccanica fine e piccole riparazioni di apparecchiature elettroniche, discografia, disinfestatori.

Carriera ausiliaria

Per i ruoli dei commessi e degli operai: licenza elementare.

Per i giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni il titolo di studio per l'ammissione all'esame è quello richiesto per l'assunzione nelle rispettive qualifiche professionali di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Per l'ammissione all'esame di idoneità sono, altresì, richiesti i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

buona condotta;

idoneità fisica all'impiego;

godimento dei diritti politici;

essere in servizio presso amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, quale dipendente di ruolo, ovvero perché assunti con contratti stipulati ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

I requisiti prescritti per l'ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione all'esame stesso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre l'esclusione dalla graduatoria con motivato provvedimento.

Art. 6.

I giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, sono ammessi a partecipare esclusivamente all'esame di idoneità relativo alla qualifica iniziale dei ruoli direttivo, concetto esecutiva e ausiliaria della carriera cui è equiparata la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione per la realizzazione dei progetti degli archivi, delle arti e delle biblioteche.

I dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono ammessi a partecipare all'esame per il quale sono in possesso dei requisiti prescritti, purché i medesimi non abbiano presentato e si impegnino a non presentare altre domande di partecipazione ad esami indetti ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33, pena l'esclusione da tutte le graduatorie nelle quali dovessero eventualmente essere inclusi

Art. 7.

La domanda di ammissione all'esame, redatta in carta legale, indirizzata al Ministero per i beni culturali ed ambientali D.A.G. - Via del Collegio Romano, 27 - Roma, dovrà essere presentata all'ufficio di appartenenza entro il termine perentorio di giorni trenta decorrente da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto sulla stessa dall'ufficio ricevente.

I direttori degli uffici stessi provvederanno a trasmettere immediatamente le domande al Ministero per i beni culturali ed ambientali - Direzione generale degli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - Roma.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite agli uffici di appartenenza a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine in cui al primo comma del presente articolo.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato deve dichiarare:

1) cognome e nome (le coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

7) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) la pubblica amministrazione presso la quale presta attualmente servizio, specificando, se dipendente di ruolo, la carriera di appartenenza, se assunto ai sensi della legge n. 285/1977, la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione;

10) di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione gli venga assegnata al momento della immissione nei ruoli ai sensi dell'art. 26-*quinquies*, primo e secondo comma, della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

11) il domicilio o il recapito, presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative all'esame, con esatta indicazione del codice di avviamento postale;

12) qualifica professionale rivestita per l'esecuzione del progetto specifico avviato;

13) i periodi di «occupazione» ai sensi della legge n. 285/1977 e successive modifiche.

I dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, devono inoltre indicare nella domanda l'esame al quale intendono partecipare ed il progetto specifico, al quale l'esame si riferisce, specificandone la decorrenza.

Nella domanda il dipendente deve altresì dichiarare, sotto pena di esclusione dall'esame, che non ha presentato e non presenterà altre domande per la partecipazione ad esami di idoneità indetti ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Per l'autenticazione della firma da apporre in calce alla domanda è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Art. 8.

L'esame di idoneità consiste nella valutazione dei titoli e in una prova scritta o pratica, integrata da un colloquio, per ciascuna delle sottoindicate carriere:

Carriera direttiva

Ruolo dei consiglieri.

La prova scritta verte sulla seguente materia: Diritto amministrativo.

Il colloquio verte sulla materia oggetto della prova scritta, nonchè su diritto privato, diritto costituzionale, contabilità generale dello Stato, servizi ed ordinamento del Ministero per i beni culturali ed ambientali, legislazione concernente la tutela dei beni culturali.

Ruolo degli ispettori (archeologici).

La prova scritta verterà sul seguente programma: svolgimento di un tema su un argomento di carattere generale di archeologia greca, italica o romana; di un tema su problemi relativi alla tutela e alla ricerca archeologica con particolare riguardo alle relative esigenze scientifiche ed agli adempimenti tecnici ed amministrativi, nonchè ai provvedimenti da effettuare per valorizzare e rendere di pubblica utilità i risultati ottenuti.

Il colloquio verterà sullo stesso programma della prova scritta con domande che volgono ad estendere l'accertamento della preparazione del candidato nei campi storico, epigrafico e filosofico, nonchè del possesso di almeno elementari conoscenze delle culture preistoriche e con la presentazione di materiale sia direttamente sia per mezzo di riproduzioni; lettura e traduzione di un brano greco e di un brano latino; elementi di metodologia della conservazione e restauro di oggetti e monumenti archeologici; nozioni di diritto amministrativo; servizi ed ordinamento del Ministero per i beni culturali e ambientali; legislazione concernente la tutela dei beni culturali e ambientali.

Ruolo degli ispettori (storico dell'arte).

La prova scritta verte sul seguente programma:

svolgimento di un tema su un importante argomento di storia dell'arte italiana; analisi storica e stilistica, sulla base di riproduzioni fotografiche, di alcune opere d'arte italiane di varie epoche e scuole, anche in rapporto allo stato di conservazione e ad eventuali restauri.

Il colloquio verterà sullo stesso programma della prova scritta a completare la quale potranno essere rivolte domande atte ad accertare la preparazione storica del concorrente e la sua conoscenza della storia dell'arte con particolare approfondimento di quella italiana e una conoscenza delle pubblicazioni e della bibliografia più recente; relativamente ai problemi storiografici e alle maggiori personalità artistiche; argomenti relativi a gallerie e complessi artistici italiani ed alla loro importanza, nonchè ai loro ordinamenti, alla catalogazione e schedatura delle opere e degli oggetti di arte; interrogazioni su materiale vario artistico che sarà presentato al concorrente direttamente o per mezzo di riproduzioni, con riferimento alla conservazione ed al restauro delle opere d'arte e sui procedimenti tecnici relativi alla pittura, scultura, e arti cosiddette minori nelle diverse epoche; nozioni di diritto amministrativo; servizi ed ordinamento del Ministero per i beni culturali e ambientali; legislazione concernente la tutela dei beni culturali e ambientali.

Ruolo degli architetti.

La prova scritta verte sul seguente programma:

svolgimento di un tema concernente un caso di consolidamento restaurativo di un edificio monumentale o di parte di esso o di un tema sulla storia dell'architettura con riferimento anche ai sistemi costruttivi e alle tecniche storiche.

Il colloquio verterà sulle seguenti materie:

discussione sugli argomenti della prova scritta; colloquio su temi di storia dell'architettura; servizi ed ordinamento del Ministero per i beni culturali e ambientali; legislazione concernente la tutela dei beni culturali ed ambientali.

Ruolo dei bibliotecari.

La prova scritta verte sul seguente programma:

svolgimento di un tema di storia della cultura italiana concernente un determinato significativo momento e proposto in modo che consenta ai singoli candidati di manifestare la propria capacità di sintesi e conoscenza delle fonti: i candidati possono riferirsi più ampiamente al settore della propria specifica formazione;

Colloquio:

a) storia del libro e delle biblioteche: bibliografia generale e biblioteconomia con nozioni sui principi inerenti alla conservazione del libro; legislazione relativa agli istituti bibliotecari;

b) elementi di diritto civile, costituzionale e amministrativo, di statistica metodologica, di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato;

c) nozioni di paleografia latina o greca, la cui conoscenza va dimostrata anche mediante lettura di tavole scelte dalla Commissione oppure di una lingua straniera, indicata nella domanda di ammissione all'esame dal candidato, comprovata da lettura e traduzione a vista di un brano.

Ruolo degli archivisti di Stato.

La prova scritta verte sul seguente programma:

storia d'Italia dalla caduta dell'Impero romano d'Occidente ai nostri giorni; storia del diritto italiano, con particolare riferimento alle fonti ed al diritto pubblico, sino agli attuali ordinamenti.

Il colloquio verterà sulle seguenti materie:

le materie della prova scritta; diritto costituzionale e organizzazione della pubblica amministrazione; archivistica e vigente legislazione archivistica; nozioni di contabiltà di Stato; lettura e versione orale di un brano di latino; servizi ed ordinamento del Ministero per i beni culturali e ambientali; legislazione concernente la tutela dei beni culturali.

Ruolo degli esperti.

La prova scritta verte sullo svolgimento di un argomento tecnico-scientifico concernente la preparazione professionale del candidato in relazione alla applicazione delle discipline (chimica, fisica, biologia, geologia ecc.) aventi diretta attinenza con le attività di laboratorio per la conservazione ed il restauro dei beni culturali.

Il colloquio verterà oltre agli argomenti della prova scritta, su nozioni di diritto privato e pubblico, sui servizi ed ordinamento del Ministero per i beni culturali e ambientali e sulla legislazione concernente la tutela dei beni culturali.

Carriera di concetto

Ruolo dei segretari.

La prova scritta verterà sulla seguente materia: elementi di diritto amministrativo.

Il colloquio verterà sulla materia della prova scritta nonchè sulle seguenti materie: elementi di diritto privato, elementi di diritto costituzionale, nozioni sull'amministrazione del patrimonio, e sulla contabilità generale dello Stato; leggi e regolamenti concernenti la tutela dei beni culturali e ambientali; ordinamento del Ministero per i beni culturali ed ambientali.

Ruolo dei ragionieri.

La prova scritta verterà sulla seguente materia: ragioneria applicata alle aziende pubbliche e private.

Il colloquio verterà sulla materia della prova scritta nonchè sulle seguenti materie: elementi di diritto costituzionale e amministrativo; contabilità generale dello Stato e nozioni di diritto privato; nozioni sulle leggi e regolamenti concernenti la tutela dei beni culturali e ambientali; ordinamento del Ministero per i beni culturali ed ambientali.

Ruoli di documentalista e aiuto bibliotecario.

La prova scritta verterà sul seguente programma: svolgimento di un tema di cultura generale a scelta del candidato tra: storia politica d'Italia dalla caduta dell'Impero romano d'Occidente ai nostri giorni.

La commissione formulerà i temi in modo da consentire a ciascun candidato la migliore utilizzazione della propria formazione culturale.

Il colloquio verterà sugli argomenti della prova scritta nonchè sulle seguenti materie: elementi di diritto pubblico; normativa concernente la tutela dei beni culturali e ambientali e l'ordinamento del Ministero per i beni culturali e ambientali; nozioni sulle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; elementi di biblioteconomia o di archivistica o di documentazione e catalogazione dei beni culturali di interesse archeologico, storico-artistico e ambientale, a scelta del candidato.

Ruoli dei restauratori.

La prova scritta verterà su un tema concernente le cause di alterazione delle opere e dei manufatti storico-artistici, nonchè i metodi e le tecniche di restauro, proposto in modo da consentire ai singoli candidati di manifestare la propria preparazione professionale anche in ordine pratico in relazione all'attività svolta per l'esecuzione del progetto specifico.

Il colloquio, oltre agli argomenti di cui alla prova scritta, verterà sui principali metodi per il rilevamento sullo stato di conservazione delle opere e manufatti artistici, sui materiali e tecniche applicabili alla conservazione e restauro nonchè su nozioni di storia dell'arte, sui servizi e ordinamento del Ministero per i beni culturali e ambientali e sulla legislazione essenziale concernente la tutela dei beni culturali.

Ruolo dei geometri.

La prova scritta verterà sul seguente programma: costruzioni edili; tecnologia delle costruzioni; dissesti statici negli edifici vetusti; cause; rimedi di carattere provvisorio e valutazione sommaria dei provvedimenti definitivi; poligonazione, livellazione, rilievo di dettaglio e relative tolleranze; celerimensura e collegamento delle stazioni. Calcolo delle aree; cenni sulle operazioni di presa e di restituzione della fotogrammetria (orientamento interno ed esterno dei fotogrammi).

Il colloquio verterà sul programma di cui alla prova scritta, nonchè strumenti topografici, correzioni ed uso — metodi per rilievi planoaltimetrici, per tracciamenti di campagne e per formazione di piani quotati — letture catastali e nozioni di cartografia; nozioni di estimo e di statistica; nozioni sulle norme che regolano l'appalto di opere pubbliche con particolare riguardo alla metodologia dei rilievi e misurazione delle opere ed alla compilazione degli atti di contabilità; costruzioni; sollecitazioni semplici; sollecitazioni composte di flessione e tagli e di presso; flessione; solidi caricati di punta; calcolo e verifica di stabilità di strutture staticamente determinate; nozioni sulle leggi e regolamenti concernenti la tutela dei beni architettonici e ambientali, archeologici, artistici e storici, nonchè sull'ordinamento del Ministero per i beni culturali e ambientali; nozioni sulle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Ruolo dei disegnatori.

La prova scritta o pratica verterà sullo svolgimento di un tema sulla storia dell'architettura o sulla esecuzione di un disegno riproducente cose monumentali o archeologiche con particolari architettonici e decorativi.

Il colloquio verterà oltre agli argomenti di cui alla prova scritta o pratica su nozioni di storia dell'arte con particolare riguardo agli stili architettonici; nozioni di topografia; leggi e regolamenti concernenti la tutela dei beni architettonici ed ambientali, archeologici, artistici e storici, nonché sull'ordinamento del Ministero per i beni culturali e ambientali; nozioni sulle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Ruolo degli addetti di laboratorio.

La prova scritta consisterà nella soluzione di quesiti e/o esperimenti e applicazioni sulle materie concernenti alterazioni delle opere e manufatti artistici e sui criteri da adottare per la loro salvaguardia aventi stretta attinenza con l'attività di laboratorio.

Il colloquio verterà oltre agli argomenti di cui alla prova pratica, anche sui principali metodi per il rilevamento dello stato di conservazione delle opere e manufatti artistici, sui materiali e tecniche applicabili alla conservazione e restauro nonchè su nozioni di storia dell'arte, sui servizi e ordinamento del Ministero per i beni culturali ed ambientali e sulla legislazione essenziale, concernenti la tutela dei beni culturali.

Carriera esecutiva

Ruoli dei coadiutori.

La prova pratica verterà sulla trascrizione a macchina della durata di 15 minuti e consistente in un saggio di copiatura su carta di uso bollo con velocità libera da valutarsi in relazione alla velocità ed alla precisione dimostrata dal candidato.

Il colloquio consisterà su nozioni sul rapporto di pubblico impiego nonchè su servizi ed ordinamento del Ministero sui beni culturali ed ambientali.

Ruoli degli assistenti.

La prova scritta consisterà: su una relazione sulla raccolta degli elementi relativi ad un lavoro di scavo.

Il colloquio verterà sull'argomento della prova scritta e sulle seguenti materie: tecniche d'esecuzione e materiali costitutivi dei beni storici-artistici; nozioni sulla tenuta del giornale di lavoro e della relativa contabilità; normativa essenziale concernente la tutela dei beni culturali e ambientali e l'ordinamento del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Ruolo degli operatori tecnici.

La prova scritta verterà sullo svolgimento di un tema concernente i procedimenti tecnici ed i materiali interessanti il campo di attività del candidato.

Il colloquio oltre agli argomenti di cui alla prova scritta verterà anche sulla normativa essenziale concernente la tutela dei beni culturali e l'ordinamento del Ministero per i beni culturali ed ambientali.

Ruolo dei commessi.

La prova scritta verterà su un dettato.

Il colloquio tenderà ad accertare il grado di capacità professionale di ciascun candidato e su organizzazione del Ministero per i beni culturali ed ambientali.

Ruolo degli operai.

La prova pratica consisterà nell'esecuzione di una prova d'arte.

Il colloquio tenderà ad accertare il grado di capacità professionale di ciascun candidato e su organizzazione del Ministero per i beni culturali ed ambientali.

La sede, il luogo, la data e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte o pratiche per l'accesso a ciascuna carriera saranno portati a conoscenza mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale *dell'*11 *settembre* 1980.

Art. 9.

Le commissioni esaminatrici saranno nominate con successivo decreto del Ministro per i beni culturali ed ambientali, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Per gli esami indetti per il conseguimento della qualifica iniziale dei ruoli delle carriere di concetto, le commissioni saranno costituite esclusivamente da impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, e presiedute da un impiegato con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Per gli esami indetti per l'accesso al ruolo degli operai le commissioni saranno costituite da impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione e presiedute da un impiegato con qualifica non inferiore a primo dirigente.

Art. 10.

Per la valutazione dei candidati le commissioni esaminatrici hanno a disposizione i seguenti punteggi:

titoli . . . . punti 30
prova scritta o pratica integrata da colloquio » 30

Nell'ambito dei complessivi 30 punti attribuibili per titoli, le commissioni hanno a disposizione punti 10 per i titoli professionali; punti 8 per il titolo di studio superiore a quello richiesto per l'ammissione all'esame, nonchè per il titolo di studio richiesto per l'ammissione, in relazione al punteggio conseguito; punti 12 per i titoli di servizio.

Per i giovani assunti ai sensi della legge n. 285/1977 verranno particolarmente valutati i titoli professionali e di servizio acquisiti durante l'esecuzione del rispettivo progetto specific

Il punteggio per titoli di servizio verrà attribuito sulla base di un apposito rapporto rilasciato dal capo dell'ufficio a ciascun giovane, in relazione alla qualità e durata del servizio reso, al rendimento, all'osservanza dell'orario, alla cultura generale e alla capacità professionale.

I titoli professionali, di studio e di servizio devono essere prodotti dal candidato al Ministero per i beni culturali ed ambientali entro la data prevista per la prova scritta o pratica e verranno valutati prima della apertura delle buste, relative alla prova scritta o pratica, contenenti l'indicazione del cognome, nome e data di nascita del candidato.

L'esame si intende superato ove il candidato abbia raggiunto un punteggio non inferiore ai 18/30 nella prova scritta o pratica, integrata dal colloquio.

La votazione complessiva conseguita nell'esame risulta dalla somma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli di studio, professionali e di servizio, nonchè nella prova scritta o pratica integrata dal colloquio.

Ai sensi dell'art. 26-*quater* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, coloro che hanno superato l'esame di idoneità sono iscritti in graduatorie istituite per ogni ruolo organico esistente presso ciascuna amministrazione.

L'iscrizione nella graduatoria avviene secondo l'ordine cronologico determinato dalla data in cui ha avuto inizio il progetto specifico.

Il punteggio riportato nell'esame determina l'ordine di precedenza esclusivamente per i candidati che hanno partecipato all'esame relativo allo stesso progetto specifico o a progetti specifici che abbiano avuto inizio nella stessa data.

In caso di parità di punteggio l'ordine di precedenza è determinato in base ai criteri indicati nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dell'esame sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali ed ambientali e ne verrà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per l'eventuale impugnativa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro per la funzione pubblica
GIANNINI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro per i beni culturali
BIASINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1980
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 44

(6657)

Esami di idoneità per l'ammissione nei ruoli di alcune carriere del Ministero delle finanze dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il regolamento di esecuzione dello stesso testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, recante norme sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e successive integrazioni;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157, concernente estensione agli operai dello Stato delle norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 1° giugno 1977, n. 285;

Visto il decreto legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663;

Vista la delibera adottata dal C.I.P.E. nella seduta del 30 novembre 1977, che ha consentito l'assunzione presso gli uffici tecnici erariali, le intendenze di finanza, le commissioni tributarie, gli uffici dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, tasse e imposte indirette sugli affari, dogane, laboratori chimici e uffici tecnici delle imposte di fabbricazione di giovani, iscritti nelle liste speciali, nelle sotto notate qualifiche professionali:

A) PROGETTO « AGGIORNAMENTO DEL CATASTO » DECORRENTE DAL 1° MARZO 1978

Qualifiche:

seconda categoria;

terza categoria;

quarta categoria;

B) PROGETTO « SERVIZI DI RILEVANZA SOCIALE » DECORRENTE DAL 1° MAGGIO 1978

Qualifiche:

prima categoria;

seconda categoria;

terza categoria;

quarta categoria;

operai;

Considerata la necessità di disciplinare le modalità di svolgimento e i requisiti per l'ammissione all'esame di idoneità previsto dall'art. *26-ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti esami di idoneità per l'ammissione nei ruoli delle carriere direttive, di concetto, esecutiva, ausiliaria ed operaia del Ministero delle finanze dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Gli esami di idoneità sono indetti per il conseguimento della qualifica iniziale di ciascuna carriera secondo la sottoindicata equiparazione con la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione:

Qualifica iniziale	Qualifica professionale di assunzione
Consigliere: carriera direttiva nei ruoli dell'amministrazione finanziaria	1ª categoria
Segretario: carriere di concetto nei ruoli dell'amministrazione finanziaria	2ª categoria
Geometra: carriera di concetto tecnica amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali	2ª categoria
Operatore tecnico: carriere esecutive nei ruoli dell'amministrazione finanziaria	3ª categoria
Assistente e disegnatore: carriera esecutiva tecnica amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali	3ª categoria
Commesso: carriera ausiliaria nei ruoli dell'amministrazione finanziaria	4ª categoria
Operaio comune: carriera di operaio nei ruoli dell'amministrazione finanziaria	Operaio

Art. 3.

Agli stessi esami di idoneità sono altresì ammessi a partecipare i dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle a ordinamento autonomo, appartenenti alla carriera immediatamente inferiore a quella per la quale è indetto l'esame.

I dipendenti appartenenti ai ruoli degli operai dello Stato, se in possesso del prescritto titolo di studio, sono ammessi all'esame relativo alla qualifica iniziale dei ruoli della carriera esecutiva.

Art. 4.

Per l'ammissione agli esami di idoneità sono richiesti ai dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo, i seguenti titoli di studio:

diploma di laurea in giurisprudenza, economica e commercio, scienze politiche, per il ruolo della carriera direttiva.

Sono altresì ammessi, con esclusione di altri titoli di studio, i candidati in possesso di uno dei titoli dichiarati per legge equipollenti ad uno di quelli tassativamente sopra indicati:

diploma di maturità classica o scientifica, diploma di ragioniere e perito commerciale, per i ruoli delle carriere di concetto dell'amministrazione finanziaria;

diploma di geometra o perito edile, per il ruolo della carriera di concetto tecnica (geometra) dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali;

diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado, per i ruoli amministrativi e tecnici della carriera esecutiva della amministrazione finanziaria;

diploma di licenza elementare, per i ruoli del personale ausiliario ed operaio dell'amministrazione finanziaria.

Per i giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, il titolo di studio per l'ammissione all'esame è quello richiesto per l'assunzione nelle rispettive qualifiche professionali di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Per l'ammissione all'esame di idoneità sono altresì richiesti i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

buona condotta;

idoneità fisica all'impiego;

godimento dei diritti politici;

essere in servizio presso amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, quali dipendenti di ruolo, ovvero perché assunti con contratti stipulati ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

I requisiti prescritti per l'ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione all'esame stesso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre l'esclusione dalla graduatoria con motivato provvedimento.

Art. 6.

I giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, sono ammessi a partecipare esclusivamente all'esame di idoneità relativo alla qualifica iniziale dei ruoli della carriera cui è equiparata la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione per la realizzazione dei progetti di cui alle premesse del presente decreto.

I dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono ammessi a partecipare all'esame per il quale sono in possesso dei requisiti prescritti, purché i medesimi non abbiano presentato e si impegnino a non presentare altre domande di partecipazione ad esami indetti ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33, pena l'esclusione da tutte le graduatorie nelle quali dovessero eventualmente essere inclusi.

Art. 7.

La domanda di ammissione all'esame, redatta in carta legale, indirizzata al Ministero delle finanze - Direzione generale affari generali e del personale - Ufficio concorsi, dovrà essere presentata all'ufficio di appartenenza entro il termine perentorio di giorni trenta decorrente da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto sulla stessa dall'ufficio ricevente.

I direttori degli uffici stessi provvederanno a trasmettere immediatamente le domande di cui sopra al Ministero delle finanze - Direzione generale affari generali e del personale - Ufficio concorsi.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite agli uffici di appartenenza a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma del presente articolo.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato deve dichiarare:

1) cognome e nome (le coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'Istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

7) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) il possesso di eventuali titoli di preferenza previsti dalle vigenti norme (appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3). I titoli preferenziali non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria di idoneità;

10) la pubblica amministrazione presso la quale presta attualmente servizio, specificando, se dipendente di ruolo, la carriera di appartenenza; se assunto ai sensi della legge n. 285/1977, la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione;

11) di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione gli venga assegnata al momento della immissione nei ruoli ai sensi dell'art. 26-*quinquies*, primo e secondo comma, della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

12) il domicilio o recapito, presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative all'esame, con esatta indicazione del codice di avviamento postale.

I dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, devono inoltre indicare nella domanda l'esame al quale intendono partecipare e il progetto specifico al quale l'esame si riferisce, specificandone la decorrenza.

Nella domanda il dipendente deve altresì dichiarare, sotto pena di esclusione dall'esame, che non ha presentato e non presenterà altre domande per la partecipazione ad esami di idoneità indetti ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Per l'autenticazione della firma da apporre in calce alla domanda è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Art. 8.

L'esame di idoneità consiste nella valutazione dei titoli e in una prova scritta o pratica, integrata da un colloquio, per ciascuna delle sottoindicate carriere:

Carriera direttiva

La prova scritta verte sulla seguente materia:

diritto amministrativo.

Il colloquio verte sulla materia oggetto della prova scritta, nonché su:

diritto privato, diritto costituzionale, diritto tributario, diritto penale (parte generale), diritto processuale civile e penale, economia politica e scienza delle finanze, contabilità di Stato.

Carriera di concetto amministrativa

La prova scritta verte su nozioni di diritto amministrativo.

Il colloquio verte sulla materia oggetto della prova scritta, nonché su:

nozioni di diritto privato, ordinamento e attribuzioni del Ministero delle finanze, norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato.

Carriera di concetto tecnica

La prova scritta verte sullo svolgimento di un tema di topografia.

Il colloquio verte sulla materia oggetto della prova scritta, nonché su:

estimo, costruzioni, ordinamento dell'amministrazione finanziaria, con particolare riferimento all'amministrazione del catasto.

Carriera esecutiva amministrativa e tecnica

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di cultura generale.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

statuto degli impiegati civili dello Stato, ordinamento dell'amministrazione finanziaria.

Carriera del personale ausiliario ed operaio

L'esame consiste in una prova pratica di scrittura sotto dettato, integrata da un colloquio su materie di propria esperienza.

La sede, il luogo, la data e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte o pratiche per l'accesso a ciascuna carriera saranno portati a conoscenza mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale *e ne verrà data individuale comunicazione ai candidati, almeno quindici giorni prima della data fissata per la prova scritta.*

Art. 9.

Le commissioni esaminatrici saranno nominate con successivo decreto del Ministro delle finanze, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, al decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1281, al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Per gli esami indetti per il conseguimento della qualifica iniziale dei ruoli delle carriere di concetto, le commissioni saranno costituite esclusivamente da impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, e presiedute da un impiegato con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Per gli esami indetti per l'accesso al ruolo degli operai, le commissioni saranno costituite da impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione e presiedute da un impiegato con qualifica non inferiore a primo dirigente.

Art. 10.

Per la valutazione dei candidati le commissioni esaminatrici hanno a disposizione i seguenti punteggi:

titoli . . . punti 30

prova scritta o pratica integrata dal colloquio . » 30

Nell'ambito dei complessivi 30 punti attribuibili per titoli, le commissioni hanno a disposizione:

punti 10 per titoli professionali;

punti 8 per il titolo di studio superiore a quello richiesto per l'ammissione all'esame, nonché, per il titolo di studio richiesto per l'ammissione, in relazione al punteggio conseguito;

punti 12 per titoli di servizio.

Per i giovani assunti ai sensi della legge n. 285/1977 verranno particolarmente valutati i titoli professionali e di servizio acquisiti durante l'esecuzione del rispettivo progetto specifico. Il punteggio per titoli di servizio verrà attribuito sulla base di un apposito rapporto rilasciato dal capo dell'ufficio a ciascun giovane, in relazione alla qualità del servizio reso, al rendimento, all'osservanza dell'orario, alla cultura generale e alla capacità professionale.

I titoli professionali, di studio e di servizio devono essere prodotti dal candidato al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi, entro la data prevista per la prova scritta o pratica e verranno valutati prima della apertura delle buste, relative alla prova scritta o pratica, contenenti l'indicazione del cognome, nome e data di nascita del candidato.

L'esame si intende superato ove il candidato abbia raggiunto un punteggio non inferiore ai 18/30 nella prova scritta o pratica, integrata dal colloquio.

La votazione complessiva conseguita nell'esame risulta dalla somma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli di studio, professionali e di servizio, nonché nella prova scritta o pratica e nel colloquio.

Ai sensi dell'art. 26-*quater* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, coloro che hanno superato l'esame di idoneità sono iscritti in graduatorie istituite per ogni ruolo organico esistente presso ciascuna amministrazione. L'iscrizione nella graduatoria avviene secondo l'ordine cronologico determinato dalla data in cui ha avuto inizio il progetto specifico. Il punteggio riportato nell'esame determina l'ordine di precedenza esclusivamente per i candidati che hanno partecipato all'esame relativo allo stesso progetto specifico o a progetti specifici che abbiano avuto inizio nella stessa data.

In caso di parità di punteggio l'ordine di precedenza è determinato in base ai criteri indicati nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dell'esame, immediatamente efficace a norma dell'art. 10 della legge 4 agosto 1975, n. 397, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze, e ne verrà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per l'eventuale impugnativa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro per la funzione pubblica
GIANNINI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1980
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 240

(6661)

Esami di idoneità per l'ammissione nei ruoli di alcune carriere del Ministero di grazia e giustizia dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento speciale 1° giugno 1925 per il personale salariato dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, e successive modifiche;

Visto il regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, e successive modifiche;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il regolamento di esecuzione dello stesso testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, recante norme sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e successive integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1973 con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi per la nomina a coadiutore dattilografo giudiziario;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1974 con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame per l'accesso ai ruoli dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena del Ministero di grazia e giustizia;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157, concernente estensione agli operai dello Stato delle norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 487;

Vista la legge 1° giugno 1977, n. 285;

Visto il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663;

Vista la delibera adottata dal C.I.P.E. nella seduta del 30 novembre 1977 che ha consentito l'assunzione negli uffici del Ministero di grazia e giustizia di giovani, iscritti nelle liste speciali, nelle sottonotate qualifiche professionali:

A) PROGETTO « CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO » DECORRENTE DAL 1° APRILE 1978

Qualifiche:

coadiutore dattilografo giudiziario (3ª categoria).

B) PROGETTO « ISTITUTI PREVENZIONE » DECORRENTE DAL 1° APRILE 1978

Qualifiche:

ragioniere (2ª categoria);
coadiutore (3ª categoria);
operaia qualifica con funzioni di vigilatrice penitenziaria;
operaio comune.

C) PROGETTO « SERVIZI SOCIALI » DECORRENTE DAL 1° APRILE 1978

Qualifiche:

assistente sociale (2ª categoria);

Considerata la necessità di disciplinare le modalità di svolgimento e i requisiti per l'ammissione all'esame di idoneità previsto dall'art. 26-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti esami di idoneità per l'ammissione nei ruoli delle carriere di concetto (ragioniere e assistente sociale), esecutiva (coadiutore dattilografo giudiziario e coadiutore), per operaia qualificata con la qualifica professionale di vigilatrice penitenziaria e per operaio comune del Ministero di grazia e giustizia dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Gli esami di idoneità sono indetti per il conseguimento della qualifica iniziale di ciascuna carriera secondo la sottoindicata equiparazione con la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione:

A) PROGETTO « CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO »

Qualifica iniziale	Qualifica professionale di assunzione
Par. 120. Coadiutore dattilografo giudiziario in prova nel ruolo del personale di dattilografia del Ministero di grazia e giustizia.	Coadiutore dattilografo giudiziario (3ª categoria).

B) PROGETTO « ISTITUTI PREVENZIONE »

Qualifica professionale	Qualifica professionale di assunzione
Par. 160. Ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena.	Ragioniere (2ª categoria).
Par. 120. Coadiutore in prova nel ruolo dei coadiutori della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena.	Coadiutore (3ª categoria).
Par. 129. Operaia qualificata in prova di ruolo dello Stato con la qualifica professionale di « vigilatrice penitenziaria ».	Operaia qualificata con funzioni di vigilatrice penitenziaria.
Par. 115. Operaio comune di ruolo nell'Amministrazione penitenziaria.	Operaio comune.

C) PROGETTO « SERVIZI SOCIALI »

Par. 160. Assistente sociale per adulti in prova nel ruolo del personale degli assistenti sociali per adulti della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.	Assistente sociale (2ª categoria).

Art. 3.

Agli stessi esami di idoneità sono altresì ammessi a partecipare i dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo, appartenenti alla carriera immediatamente inferiore a quella per la quale è indetto l'esame.

I dipendenti appartenenti ai ruoli degli operai dello Stato, se in possesso del prescritto titolo di studio, sono ammessi all'esame relativo alla qualifica iniziale del ruolo dei coadiutori dattilografi giudiziari e dei coadiutori della carriera esecutiva.

Art. 4.

Per l'ammissione agli esami di idoneità sono richiesti ai dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo, i seguenti titoli di studio:

diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado di ragioniere, con esclusione di ogni altro titolo di studio, per il ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto;

diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, nonché certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola di servizio sociale, per il ruolo del personale degli assistenti sociali;

diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado per il ruolo dei coadiutori dattilografi giudiziari e dei coadiutori della carriera esecutiva;

licenza di scuola elementare per gli operai qualificati e comuni.

Per i giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, il titolo di studio per l'ammissione all'esame è quello richiesto per l'assunzione nelle rispettive qualifiche professionali di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Per l'ammissione all'esame di idoneità sono altresì richiesti i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;
buona condotta;
idoneità fisica all'impiego;
godimento dei diritti politici;
essere in servizio presso amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, quale dipendenti di ruolo, ovvero perché assunti con contratti stipulati ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

I requisiti prescritti per l'ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione all'esame stesso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre l'esclusione dalla graduatoria con motivato provvedimento.

Art. 6.

I giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, sono ammessi a partecipare esclusivamente all'esame di idoneità relativo alla qualifica iniziale del ruolo della carriera cui è equiparata la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione, per la realizzazione del rispettivo progetto specifico.

I dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono ammessi a partecipare all'esame per il quale sono in possesso dei requisiti prescritti, purché i medesimi non abbiano presentato e si impegnino a non presentare altre domande di partecipazione ad esami indetti ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33, pena l'esclusione da tutte le graduatorie nelle quali dovessero eventualmente essere inclusi.

Art. 7.

La domanda di ammissione all'esame, redatta in carta legale, indirizzata al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria - Ufficio II, per l'esame di idoneità per l'ammissione nei ruoli della carriera esecutiva dei coadiutori dattilografi giudiziari e al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, per l'ammissione nei ruoli delle altre carriere di cui al presente decreto, dovrà essere presentata all'Ufficio di appartenenza entro il termine perentorio di giorni trenta decorrente da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto sulla stessa dall'ufficio ricevente.

I direttori degli uffici stessi provvederanno a trasmettere immediatamente le domande al Ministero di grazia e giustizia.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite agli uffici di appartenenza a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma del presente articolo.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato deve dichiarare:

1) cognome e nome (le coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

7) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

8) la pubblica amministrazione presso la quale egli presta attualmente servizio, specificando, se dipendente di ruolo, la carriera di appartenenza, o, se assunto ai sensi della legge n. 285/1977, la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione; gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione gli venga assegnata, al momento della immissione nei ruoli ai sensi dell'art. 26-*quinquies*, primo e secondo comma, della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

10) il domicilio o recapito, presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative all'esame, con esatta indicazione del codice di avviamento postale.

I dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, devono inoltre indicare nella domanda l'esame al quale intendono partecipare e il progetto specifico, al quale l'esame si riferisce, specificandone la decorrenza. Nella domanda il dipendente deve altresì dichiarare, sotto pena di esclusione dall'esame, che non ha presentato e non presenterà altre domande per la partecipazione ad esami di idoneità indetti ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Per l'autenticazione della firma da apporre in calce alla domanda è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Art. 8.

L'esame di idoneità consiste nella valutazione dei titoli e in una prova scritta o pratica, integrata da un colloquio, per ciascuna delle sottoindicate carriere:

Carriera di concetto: ragioniere

La prova scritta verte sulla seguente materia:

1) ragioneria pubblica e privata.

Il colloquio verte sulla materia oggetto della prova scritta, nonché su:

1) nozioni di diritto amministrativo;

2) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;

3) contabilità di Stato, con particolare riguardo al regolamento di contabilità carceraria;

4) ordinamento per gli istituti di prevenzione e di pena.

Carriera di concetto: assistente sociale

La prova scritta verte sulla seguente materia:

1) il servizio sociale con riferimento agli interventi nei confronti dei sottoposti alle misure privative o limitative della libertà.

Il colloquio verte sulla materia oggetto della prova scritta, nonché su:

1) ordinamento penitenziario ed organizzazione degli istituti e servizi dell'Amministrazione penitenziaria;

2) nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo.

Carriera esecutiva: coadiutore

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di cultura generale.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

1) regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena;

2) nozioni sul rapporto di pubblico impiego relative ai diritti, doveri e responasibilità dell'impiegato dello Stato.

Carriera esecutiva: coadiutore dattilografo giudiziario

La prova pratica di dattilografia, della durata di 15 minuti, consiste:

in un saggio di copiatura, su carta uso bollo, con velocità libera, da valutarsi in relazione alla velocità ed alla precisione dimostrate dal candidato.

Il colloquio verte su:

1) nozioni sul rapporto di pubblico impiego relative ai diritti, doveri e responsabilità dell'impiegato dello Stato;

2) nozioni di servizio di archivio.

Operaia qualificata con la qualifica professionale di vigilatrice penitenziaria

L'esame consiste in una prova di scrittura sotto dettato, integrata da un colloquio atto ad accertare le attitudini a svolgere mansioni di « vigilatrice penitenziaria ».

Operaio comune

L'esame consiste in una prova di scrittura sotto dettato integrata da un colloquio atto ad accertare le attitudini a svolgere i servizi domestici negli istituti penitenziari.

La sede, il luogo, la data e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte o pratiche per l'accesso a ciascuna carriera saranno portati a conoscenza mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale *e ne verrà data individuale comunicazione ai candidati, almeno quindici giorni prima della data fissata per la prova scritta.*

Art. 9.

Le commissioni esaminatrici saranno nominate con successivo decreto del Ministro di grazia e giustizia nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 487, al regolamento speciale per il personale operaio del Ministero di grazia e giustizia approvato col decreto ministeriale 1° giugno 1925, e successive modificazioni.

Per gli esami indetti per il conseguimento della qualifica iniziale dei ruoli delle carriere di concetto, le commissioni saranno costituite esclusivamente da impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, e presiedute da un impiegato con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Art. 10.

Per la valutazione dei candidati le commissioni esaminatrici hanno a disposizione i seguenti punteggi:

titoli . . . . punti 30
prova scritta o pratica integrata da colloquio » 30

Nell'ambito dei complessivi 30 punti attribuibili per titoli, le commissioni hanno a disposizione:

punti 10 per i titoli professionali;

punti 8 per il titolo di studio superiore a quello richiesto per l'ammissione all'esame, nonché per il titolo di studio richiesto per l'ammissione, in relazione al punteggio conseguito;

punti 12 per i titoli di servizio.

Per i giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, verranno particolarmente valutati i titoli professionali e di servizio acquisiti durante l'esecuzione del rispettivo progetto specifico. Il punteggio per titoli di servizio verrà attribuito sulla base di un apposito rapporto rilasciato dal capo dell'ufficio a ciascun giovane, in relazione alla qualità del servizio reso, al rendimento, all'osservanza dell'orario, alla cultura generale e alla capacità professionale.

I titoli professionali, di studio e di servizio devono essere prodotti dal candidato agli uffici del Ministero di grazia e giustizia ai quali sono state indirizzate le domande di ammissione all'esame, entro la data prevista per la prova scritta o pratica e verranno valutati prima dell'apertura delle buste, relative alla prova scritta o pratica, contenenti l'indicazione del cognome, nome e data di nascita del candidato.

L'esame si intende superato ove il candidato abbia raggiunto un punteggio non inferiore ai 18/30 nella prova scritta o pratica integrata dal colloquio.

La votazione complessiva conseguita nell'esame risulta dalla somma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli di studio, professionali e di servizio, nonché nella prova scritta o pratica e nel colloquio.

Ai sensi dell'art. 26-*quater* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, coloro che hanno superato l'esame di idoneità sono iscritti in graduatorie istituite per ogni ruolo organico esistente presso ciascuna amministrazione. L'iscrizione nella graduatoria avviene secondo l'ordine cronologico determinato dalla data in cui ha avuto inizio il progetto specifico. Il punteggio riportato nell'esame determina l'ordine di precedenza esclusivamente per i candidati che hanno partecipato all'esame relativo allo stesso progetto specifico o a progetti specifici che abbiano avuto inizio nella stessa data.

In caso di parità di punteggio l'ordine di precedenza è determinato in base ai criteri indicati nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dell'esame sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e ne verrà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per l'eventuale impugnativa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 maggio 1980

Il Ministro per la funzione pubblica
GIANNINI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1980
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 68

(6658)

Esami di idoneità per l'ammissione nei ruoli di alcune carriere del Ministero dei lavori pubblici dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il regolamento di esecuzione dello stesso testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, recante norme sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970 n. 1078, e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e successive integrazioni;

Vista la legge 13 maggio 1975 n. 157, concernente estensione agli operai dello Stato delle norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 1° giugno 1977, n. 285;

Visto il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663;

Vista la delibera adottata dal C.I.P.E. nella seduta del 30 novembre 1977, che ha consentito l'assunzione presso il Ministero dei lavori pubblici, per l'attuazione del proprio programma decorrente dal 1° aprile 1978, di giovani iscritti nelle liste speciali, nelle sottonotate qualifiche professionali: ingegneri, geometri, segretari, ragionieri, ufficiali idraulici, disegnatori, assistenti, coadiutori, periti industriali, operai comuni, operatori per rilievi;

Considerata la necessità di disciplinare le modalità di svolgimento e i requisiti per l'ammissione all'esame di idoneità previsto dall'art. 26 ter della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti esami di idoneità per l'ammissione nei ruoli delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva e ruolo operai comuni del Ministero dei lavori pubblici dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Gli esami di idoneità sono indetti per il conseguimento della qualifica iniziale di ciascuna carriera secondo la sottoindicata equiparazione con la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione:

Qualifica iniziale		Qualifica professionale di assunzione
Carriera direttiva tecnica - Ingegneri, par. 218		Ingegneri
Carriera di concetto tecnica e amministrativa, par. 160	Ufficiali idraulici	Ufficiali idraulici Periti industriali
	Ragionieri	Ragionieri
	Geometri	Geometri
	Segretari	Segretari
	Disegnatori	Disegnatori
Carriera esecutiva tecnica, par. 128, e amministrativa, par. 120	Assistenti	Assistenti
	Coadiutori	Coadiutori
Operai comuni, par. 115		Operatori per rilievi Operai comuni

Art. 3.

Agli stessi esami di idoneità sono altresì ammessi a partecipare i dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle a ordinamento autonomo, appartenenti alla carriera immediatamente inferiore a quella per la quale è indetto l'esame.

I dipendenti appartenenti ai ruoli degli operai dello Stato, se in possesso del prescritto titolo di studio, sono ammessi all'esame relativo alla qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva.

Art. 4.

Per l'ammissione agli esami di idoneità sono richiesti ai dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo, i seguenti titoli di studio:

diploma di laurea in ingegneria, per il ruolo della carriera direttiva ingegneri;

diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado per il ruolo della carriera di concetto, e precisamente:

ruolo ragionieri: diploma ragioneria;

ruolo geometri: diploma di geometra o perito edile;

ruolo ufficiali idraulici: diploma di geometra o perito industriale;

ruolo segretari: diploma di licenza scuola istruzione secondaria di secondo grado;

ruolo disegnatori: diploma di geometra o maturità artistica o abilitazione insegnamento disegno scuola statale;

diploma di istruzione secondaria di primo grado: licenza scuola media inferiore o diploma corrispondente, diploma di licenza secondaria di avviamento al lavoro per il ruolo della carriera esecutiva;

licenza di scuola elementare per il ruolo operai.

Per i giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, il titolo di studio per l'ammissione all'esame è quello richiesto per l'assunzione nelle rispettive qualifiche professionali di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Per l'ammissione all'esame di idoneità sono altresì richiesti i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

buona condotta;

idoneità fisica all'impiego;

godimento dei diritti politici;

essere in servizio presso amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, quale dipendente di ruolo, ovvero perchè assunti con contratti stipulati ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni.

I requisiti prescritti per l'ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione all'esame stesso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre l'esclusione dalla graduatoria con motivato provvedimento.

Art. 6.

I giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, sono ammessi a partecipare esclusivamente all'esame di idoneità relativo alla qualifica iniziale dei ruoli della carriera cui è equiparata la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione per la realizzazione del progetto Ministero dei lavori pubblici.

I dipendenti di ruolo dell'amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono ammessi a partecipare all'esame per il quale sono in possesso dei requisiti prescritti, purchè i medesimi non abbiano presentato e si impegnino a non presentare altre domande di partecipazione ad esami indetti ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33, pena l'esclusione da tutte le graduatorie nelle quali dovessero eventualmente essere inclusi.

Art. 7.

La domanda di ammissione all'esame, redatta in carta legale, indirizzata al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale affari generali e personale - Divisione 1ª, dovrà essere presentata all'ufficio di appartenenza entro il termine perentorio di giorni trenta decorrente da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto sulla stessa dall'ufficio ricevente.

I direttori degli uffici stessi provvederanno a trasmettere immediatamente le domande al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e personale - Divisione 1ª.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite agli uffici di appartenenza a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma del presente articolo.

A tale fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato deve dichiarare:

1) cognome e nome (le coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dello istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

7) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

8) la pubblica amministrazione presso la quale presta attualmente servizio, specificando, se dipendente di ruolo, la carriera di appartenenza, se assunto ai sensi della legge numero 285/1977, la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione;

9) gli eventuali servizi precedenti prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione gli venga assegnata, al momento dell'ammissione nei ruoli ai sensi dell'art. 26-*quinquies*, primo e secondo comma, della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

11) il domicilio o recapito, presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative all'esame, con esatta indicazione del codice di avviamento postale.

I dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, devono inoltre indicare nella domanda l'esame al quale intendono partecipare e il progetto specifico, al quale l'esame si riferisce, specificandone la decorrenza. Nella domanda il dipendente deve altresì dichiarare, sotto pena di esclusione dall'esame, che non ha presentato e non presenterà altre domande per la partecipazione ad esami di idoneità indetti ai sensi della legge 29 febbraio, n. 33.

Per l'autenticazione della firma da apporre in calce alla domanda è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Art. 8.

L'esame di idoneità consiste nella valutazione dei titoli e in una prova scritta o pratica integrata da un colloquio per ciascuna delle sottoindicate carriere:

1) *Carriera direttiva tecnica - Ingegneri.*

La prova scritta verte sulla seguente materia:

relazione tecnico illustrativa, comprensiva dei criteri fondamentali per il dimensionamento delle opere, di un argomento concernente:

la progettazione di opere drauliche (con particolare riguardo alla sistemazione di corsi d'acqua con relativi manufatti, alla captazione, adduzione e distribuzione di acque potabili, allo smaltimento delle acque di rifiuto ed agli impianti di depurazione, all'esecuzione di opere di bonifica;

la progettazione di opere di edilizia, secondo i procedimenti tradizionali o con sistemi di prefabbricazione, anche in zone sismiche e con particolare riguardo ad uno o più dei seguenti aspetti: strutture portanti in fondazione o in elevazione, criteri di scelta dei dati fondamentali da fissare nei capitolati tecnici degli impianti idrosanitari, fognature, elettrici, isolamento acustico e termico, riscaldamento o ventilazione e condizionamento d'aria.

Colloquio: oltre alla materia della prova scritta, il colloquio riguarderà:

calcolo di strutture in cemento armato e/o in cemento armato precompresso e/o in acciaio con elaborazioni grafiche e particolari esecutivi;

la tecnologia dei materiali da costruzione o dei principali componenti edilizi;

la normativa tecnica vigente concernente la disciplina delle costruzioni;

la legislazione vigente per la progettazione, esecuzione, direzione, contabilità e collaudazione di opere pubbliche;

l'organizzazione dei servizi dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici;

2) *Carriera di concetto* - a) *Segretari.*

La prova scritta verte sulla seguente materia:

nozione di diritto amministrativo.

Sono oggetto del colloquio, oltre la materia indicata per la prova scritta anche le seguenti:

questioni pratiche attinenti alle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici;

nozioni di diritto privato;

ordinamento e servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

2) *Carriera di concetto* - b) *Ragionieri.*

La prova scritta verte sulla seguente materia:

ragioneria delle aziende pubbliche e private.

Sono oggetto del colloquio, oltre la materia indicata per la prova scritta anche le seguenti:

questioni pratiche attinenti alle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici;

nozioni di diritto privato;

nozioni di diritto amministrativo;

nozioni di contabilità di Stato;

ordinamento e servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

2) *Carriera di concetto* c) *Geometri.*

La prova scritta verte sulla seguente materia:

elaborazione di disegni, con eventuali computi metrici ed estimativi e relazione illustrativa riguardanti un tema di progettazione di opere stradali o idrauliche o marittime o di edilizia nei limiti della competenza professionale del tecnico diplomato.

Il colloquio, oltre che in quella oggetto di prova scritta, verterà sulle seguenti materie:

nozioni sulle norme che regolano l'appalto di opere pubbliche con particolare riguardo alla metodologia dei rilievi e misurazione delle opere ed alla compilazione degli atti di contabilità;

nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

nozioni sull'organizzazione dei servizi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

2) *Carriera di concetto* - d) *Disegnatore.*

La prova scritta verte sulla seguente materia:

riproduzione, mediante disegni in scala determinata, da illustrazioni grafiche, fotografiche o da modelli, di edifici o di parti di esso, o in genere di elementi costruttivi ed architettonici, ovvero di manufatti stradali, idraulici, marittimi e/o nello sviluppo corrispondente di particolari grafici e/o di computi metrici.

Il colloquio verterà oltre che nella materia oggetto della prova scritta su:

rappresentazione completa mediante gli usuali elaborati di disegno, con eventuale sviluppo di dettagli esecutivi, di una opera e/o di parti di essa; relativamente alle costruzioni edilizie, stradali, idrauliche, marittime;

modalità esecutive di lavori stradali, edilizi, idraulici e marittimi e relativa tecnologia dei materiali;

nozioni sulle norme che regolano l'appalto di opere pubbliche;

nozioni sull'organizzazione dei servizi dipendenti dal Ministero dei lavori pubbllici.

2) *Carriera di concetto* - e) *Ufficiale idraulico.*

La prova scritta verte sulla seguente materia:

elaborazione di grafici con eventuali computi metrici ed estimativi, riguardanti un tema di progettazione di opere di sistemazione dei corsi d'acqua e di difesa spondale, nei limiti della competenza professionale del tecnico diplomato.

Il colloquio verterà, oltre che su quella oggetto di prova scritta, sulle seguenti materie:

servizi di vigilanza e di guardia lungo i corsi d'acqua e con riferimento anche ai provvedimenti di emergenza in caso di piena;

nozioni sulle norme che regolano l'appalto di opere pubbliche in genere e idrauliche in particolare, metodi per i rilevamenti e per le misurazioni di grandezze caratteristiche idrauliche e geometriche di corsi d'acqua di canali e di manufatti idraulici in genere, metodi per la compilazione della contabilità di opere idrauliche;

nozioni legislative e regolamenti di polizia fluviale sulle opere idrauliche e sulle opere di bonifica;

nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

nozioni sull'organizzazione dei servizi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

3) *Carriera esecutiva amministrativa - Coadiutori.*

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema inerente ai servizi di archivio.

Il colloquio oltre che su quello oggetto di prova scritta, verte sulla seguente materia:

diritti e doveri degli impiegati.

3) *Carriera esecutiva tecnica - Assistenti.*

La prova scritta verte sulla seguente materia:

rapporti informativi sui lavori in corso per la costruzione di un'opera pubblica.

Colloquio: sono oggetto del colloquio, oltre le materie di cui alla prova scritta i seguenti argomenti:

rappresentazione in scala a schizzo quotato planimetrico e altimetrico riguardante lavori eseguiti e opere in corso;

nozioni sui diritti e doveri degli impiegati.

4) *Carriera ausiliaria - Ruolo operai.*

L'esame consiste in una prova pratica corrispondente alla specializzazione professionale di ciascun candidato.

Il colloquio verterà sulle materie di propria esperienza.

La sede, il luogo, la data e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte e pratiche per l'accesso a ciascuna carriera saranno portati a conoscenza mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale ***e ne verrà data individuale comunicazione ai candidati, almeno quindici giorni prima della data fissata per la prova scritta.***

Art. 9.

Le commissioni esaminatrici saranno nominate con successivo decreto del Ministro dei lavori pubblici, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Per gli esami indetti per il conseguimento della qualifica iniziale dei ruoli delle carriere di concetto, le commissioni saranno costituite esclusivamente da impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, e presiedute da un impiegato con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Per gli esami indetti per l'accesso al ruolo degli operai, le commissioni saranno costituite da impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione e presiedute da un impiegato con qualifica non inferiore a primo dirigente.

Art. 10.

Per la valutazione dei candidati le commissioni esaminatrici hanno a disposizione i seguenti punteggi:

titoli . .	punti	30
prova scritta e pratica, integrata dal colloquio	»	30

Nell'ambito dei complessivi 30 punti attribuibili per titoli, le commissioni hanno a disposizione:

punti 10 per i titoli professionali;

punti 8 per i titoli di studio superiore a quello richiesto per l'ammissione all'esame, nonchè per il titolo di studio richiesto per l'ammissione, in relazione al punteggio conseguito;

punti 12 per i titoli di servizio.

Per i giovani assunti ai sensi della legge n. 285/1977 verranno particolarmente valutati i titoli professionali e di servizio acquisiti durante l'esecuzione del rispettivo progetto specifico. Il punteggio per titoli di servizio verrà attribuito sulla base di un apposito rapporto rilasciato dal capo dell'ufficio per ciascun giovane, in relazione alla qualità del servizio reso, al rendimento, all'osservanza dell'orario, alla cultura generale e alla capacità professionale.

I titoli devono essere prodotti dal candidato al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 1ª, entro la data prevista per la prova scritta o pratica e verranno valutati prima dell'apertura delle buste, relative alla prova scritta o pratica, concernenti l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita del candidato.

L'esame si intende superato ove il candidato abbia raggiunto un punteggio non inferiore ai 18/30 nella prova scritta o pratica, integrata dal colloquio.

La votazione complessiva conseguita nell'esame risulta dalla somma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli di studio, professionali e di servizio, nonchè nella prova scritta o pratica e nel colloquio.

Ai sensi dell'art. 26-*quater* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, coloro che hanno superato l'esame di idoneità sono iscritti in graduatorie istituite per ogni ruolo organico esistente presso ciascuna amministrazione. L'iscrizione nella graduatoria avviene secondo l'ordine cronologico determinato dalla data in cui ha avuto inizio il progetto specifico. Il punteggio riportato nell'esame determina l'ordine di precedenza esclusivamente per i candidati che hanno partecipato all'esame relativo allo stesso progetto specifico o a progetti specifici che abbiano avuto inizio nella stessa data.

In caso di parità di punteggio l'ordine di precedenza è determinato in base ai criteri indicati nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dell'esame sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici e ne verrà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per l'eventuale impugnativa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro per la funzione pubblica
GIANNINI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dei lavori pubblici
COMPAGNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1980
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 69

(6659)

Esami di idoneità per l'ammissione in alcune carriere dei ruoli dell'Ispettorato del lavoro e dell'ULMO del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il regolamento di esecuzione dello stesso testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, recante norme sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e successive integrazioni;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157, concernente estensione agli operai dello Stato delle norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 1° giugno 1977, n. 285;

Visto il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663;

Viste le delibere adottate dal C.I.P.E. nelle sedute del 30 novembre 1977, 4 agosto 1978, 14 maggio 1979 e 6 novembre 1979, che hanno consentito l'assunzione negli uffici del lavoro e della massima occupazione e degli ispettorati del lavoro di giovani iscritti nelle liste speciali, per i seguenti progetti:

A) Progetto ispezioni del lavoro decorrente dal 15 febbraio 1978;

B) Progetto servizi statali dell'impiego decorrente dal 15 febbraio 1978;

Considerata la necessità di disciplinare le modalità di svolgimento e i requisiti per l'ammissione all'esame di idoneità previsto dall'art. 26-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti esami di idoneità per l'ammissione nelle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria dei ruoli dell'Ispettorato del lavoro e dell'ULMO del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Gli esami di idoneità sono indetti per il conseguimento della qualifica iniziale di ciascuna carriera secondo la sottoindicata equiparazione con la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione:

Qualifica iniziale	Qualifica professionale di assunzione
Par. 190. Consigliere (carriera direttiva amministrativa)	1ª categoria
Par. 218. Primo Ispettore (carriera direttiva per laureati in chimica, ingegneria, medicina, agraria) (Par. 190)	1ª categoria
Par. 160. Segretario (carriera di concetto amministrativa)	2ª categoria
Par. 120. Coadiutore (carriera esecutiva amministrativa)	3ª categoria
Par. 100. Commesso (carriera ausiliaria amministrativa)	4ª categoria

Art. 3.

Agli stessi esami di idoneità sono altresì ammessi a partecipare i dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo, appartenenti alla carriera immediatamente inferiore a quella per la quale è indetto l'esame.

I dipendenti appartenenti ai ruoli degli operai dello Stato, se in possesso del prescritto titolo di studio, sono ammessi all'esame relativo alla qualifica iniziale dei ruoli della carriera esecutiva.

Art. 4.

Per l'ammissione agli esami di idoneità sono richiesti ai dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo, i seguenti titoli di studio:

diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio per i ruoli della carriera direttiva amministrativa dell'amministrazione centrale, dell'ispettorato del lavoro e degli ULMO. Inoltre, per l'ispettorato del lavoro, le lauree in ingegneria, medicina, chimica e scienze agrarie;

diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e di segretario di azienda per i ruoli dell'amministrazione centrale, dell'ispettorato del lavoro e degli ULMO della carriera di concetto. Sono inoltre ammessi per il ruolo dell'amministrazione centrale i seguenti titoli di studio:

stenodattilografo in lingue estere;
contabile d'azienda;
addetto alla contabilità d'azienda;
corrispondente commerciale in lingue estere.

Per il ruolo degli ULMO:

stenodattilografo in lingue estere;
contabile d'azienda;
addetto alla contabilità d'azienda;
corrispondente commerciale in lingue estere;
addetto alla segreteria d'azienda;
addetto al commercio con l'estero;

diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado per la carriera esecutiva dei ruoli dell'amministrazione centrale, dell'ispettorato del lavoro, degli ULMO e dei collocatori.

Per i giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni il titolo di studio per l'ammissione all'esame è quello richiesto per l'assunzione nelle rispettive qualifiche professionali di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Per l'ammissione all'esame di idoneità sono altresì richiesti i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;
buona condotta;
idoneità fisica all'impiego;
godimento dei diritti politici;

essere in servizio presso amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, quale dipendenti di ruolo, ovvero perché assunti con contratti stipulati ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni.

I requisiti prescritti per l'ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione all'esame stesso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre l'esclusione dalla graduatoria con motivato provvedimento.

Art. 6.

I giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, sono ammessi a partecipare esclusivamente all'esame di idoneità relativo alla qualifica iniziale della carriera cui è equiparata la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione per la realizzazione dei rispettivi progetti specifici.

I dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, sono ammessi a partecipare all'esame per il quale sono in possesso dei requisiti prescritti, purché i medesimi non abbiano presentato e si impegnino a non presentare altre domande di partecipazione ad esami indetti ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33, pena l'esclusione da tutte le graduatorie nelle quali dovessero eventualmente essere inclusi.

Art. 7.

La domanda di ammissione all'esame, redatta in carta legale, indirizzata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divi-

sione IV - Via Flavia, 6 - Roma, dovrà essere presentata all'ufficio di appartenenza entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto sulla stessa dall'ufficio ricevente.

I direttori degli uffici stessi provvederanno a trasmettere immediatamente le domande ricevute al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Roma.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite agli uffici di appartenenza a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma del presente articolo.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato deve dichiarare:

1) cognome e nome (le coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

7) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) la pubblica amministrazione presso la quale presta attualmente servizio specificando, se dipendente di ruolo, la carriera di appartenenza, se assunto ai sensi della legge numero 285/1977, la qualifica professionale, in base alla quale è avvenuta l'assunzione;

10) di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione gli venga assegnata, al momento della immissione nei ruoli ai sensi dell'art. 26-*quinquies*, primo e secondo comma, della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

11) il domicilio o recapito, presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative all'esame, con esatta indicazione del codice di avviamento postale.

I dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, devono inoltre indicare nella domanda l'esame al qual intendono partecipare e il progetto specifico, al quale l'esame si riferisce, specificandone la decorrenza. Nella domanda il dipendente deve altresì dichiarare, sotto pena di esclusione dall'esame, che non ha presentato domanda e non presenterà altre domande per la partecipazione ad esami di idoneità indetti ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Per l'autenticazione della firma da apporre in calce alla domanda è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Art. 8.

L'esame di idoneità consiste nella valutazione dei titoli e in una prova scritta o pratica, integrata da un colloquio, per ciascuna delle sottoindicate carriere.

Carriera direttiva amministrativa
dei ruoli degli ULMO e dell'ispettorato del lavoro

La prova scritta verte sulla seguente materia:

diritto amministrativo.

Prova orale: il colloquio verte sulla materia oggetto della prova scritta nonché su:

diritto del lavoro e legislazione sociale;
diritto costituzionale;
diritto privato e diritto processuale civile;
elementi di diritto penale e diritto processuale penale;
nozioni di contabilità di Stato.

Per la qualifica a primo ispettore della carriera direttiva del ruolo dell'ispettorato del lavoro riservata a:

A) *Laureati in scienze agrarie.*

La prova scritta verte sulla seguente materia:

agraria.

Prova orale: il colloquio verte sulla materia oggetto della prova scritta nonché su:

diritto del lavoro e legislazione sociale;
economia rurale ed estimo;
meccanica agraria;
diritto penale e diritto processuale penale limitatamente agli istituti connessi alle attribuzioni in materia di vigilanza.

B) *Laureati in ingegneria.*

La prova scritta verte sulla seguente materia:

scienza delle costruzioni.

Prova orale: il colloquio verte sulla materia oggetto della prova scritta nonché su:

tecnologie speciali (una a scelta del cadidato) metallurgiche, meccaniche, tessili del legno, edili;

nozioni generali di fisica ed elettrotecnica in particolare;

nozioni generali di legislazione sociale con particolare riferimento all'igiene e sicurezza del lavoro;

elementi di diritto e procedura penale, limitatamente agli istituti connessi alle attribuzioni in materia di vigilanza.

C) *Laureati in medicina e chirurgia.*

La prova scritta verte sulla seguente materia:

igiene del lavoro.

Prova orale: il colloquio verte sulla materia oggetto della prova scritta nonché su:

patologia del lavoro;

nozioni di legislazione sociale con particolare riferimento all'igiene e sicurezza del lavoro;

elementi di diritto e procedura penale, limitatamente agli istituti connessi alle attribuzioni in materia di vigilanza.

D) *Laureati in chimica.*

La prova scritta verte sulla seguente materia:

trattazione di un argomento di chimica generale, inorganica e organica.

Prova orale: il colloquio verte sulla materia oggetto della prova scritta nonché su:

chimica tecnologica;

nozioni di legislazione sociale con particolare riferimento all'igiene ed alla sicurezza del lavoro;

elementi di diritto e di procedura penale limitatamente agli istituti connessi alle attribuzioni in materia di vigilanza.

Carriera di concetto
dei ruoli degli ULMO e dell'ispetorato del lavoro

La prova scritta verte sulla seguente materia:

elementi di diritto amministrativo.

Il colloquio verte sulla materia oggetto della prova scritta nonché su:

elementi di diritto del lavoro e legislazione sociale;

ordinamento e attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

nozioni di contabilità di Stato.

Carriera esecutiva amministrativa

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di cultura generale.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

nozioni elementari di ordinamento amministrativo (con particolare riferimento all'organizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e al rapporto di pubblico impiego);

nozioni di archivistica.

Carriera del personale ausiliario

L'esame consiste in una prova pratica di scrittura sotto dettato, integrata da un colloquio atto ad accertare il grado di cultura generale di ciascun candidato.

La sede, il luogo, la data e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte o pratiche per l'accesso a ciascuna carriera saranno portati a conoscenza mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale *e ne verrà data individuale comunicazione ai candidati, entro i quindici giorni antecedenti la data fissata per la prova scritta.*

Art. 9.

Le commissioni esaminatrici saranno nominate con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Per gli esami indetti per il conseguimento della qualifica iniziale dei ruoli delle carriere di concetto, le commissioni saranno costituite esclusivamente da impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, e presiedute da un'impiegato con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Per gli esami indetti per l'accesso al ruolo degli operai le commissioni saranno costituite da impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione e presiedute da un impiegato con qualifica non inferiore a primo dirigente.

Art. 10.

Per la valutazione dei candidati le commissioni esaminatrici hanno a disposizione i seguenti punteggi:

prova scritta e colloquio	punti 30
titoli	» 30

Nell'ambito dei complessivi 30 punti attribuibili per titoli, le commissioni hanno a disposizione:

punti 10 per i titoli professionali;

punti 8 per il titolo di studio superiore a quello richiesto per l'ammissione all'esame, nonché per il titolo di studio richiesto per l'ammissione, in relazione al punteggio conseguito;

punti 12 per i titoli di servizio.

Per i giovani assunti ai sensi della legge n. 285/1977, verranno particolarmente valutati i titoli professionali e di servizio acquisiti durante l'esecuzione del rispettivo progetto specifico. Il punteggio per titoli di servizio verrà attribuito sulla base di un apposito rapporto rilasciato dal capo dell'ufficio a ciascun giovane, in relazione alla qualità del servizio reso, al rendimento, all'osservanza dell'orario, alla cultura generale e alla capacità professionale.

I titoli professionali di studio e di servizio posseduti devono essere prodotti dal candidato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari aggiunti e del personale - Divisione IV, entro la data prevista per la prova scritta o pratica e verranno valutati prima dell'apertura delle buste, relative alla prova scritta o pratica, contenenti l'indicazione del cognome, nome e data di nascita del candidato.

L'esame si intende superato ove il candidato abbia raggiunto un punteggio non inferiore ai 18/30 nella prova scritta o pratica, integrata dal colloquio.

La votazione complessiva conseguita nell'esame risulta dalla somma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli di studio, professionale e di servizio, nonché nella prova scritta o pratica e nel colloquio.

Ai sensi dell'art. 26-*quater* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, coloro che hanno superato l'esame di idoneità sono iscritti in graduatorie istituite per ogni ruolo organico esistente presso ciascuna amministrazione.

L'iscrizione nella graduatoria avviene secondo l'ordine cronologico determinato dalla data in cui ha avuto inizio il progetto specifico. Il punteggio riportato nell'esame determina l'ordine di precedenza esclusivamente per i candidati che hanno partecipato all'esame relativo allo stesso progetto specifico o a progetti specifici che abbiano avuto inizio nella stessa data.

In caso di parità di punteggio l'ordine di precedenza è determinato in base ai criteri indicati nell'art. 5 del decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dell'esame sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e ne verrà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per l'eventuale impugnativa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro per la funzione pubblica
GIANNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1980
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 67

(6660)

Esami di idoneità per l'immissione dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, nei ruoli del personale di alcune carriere dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione ed in quelli del personale non docente e del personale docente della scuola.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il regolamento di esecuzione dello stesso testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1960, n. 1222;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, recante norme sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del Ministero della pubblica istruzione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numeri 417 e 420;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157, concernente estensione agli operai dello Stato delle norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 1° giugno 1977, n. 285;

Visto il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663;

Vista la delibera adottata dal C.I.P.E. nella seduta del 30 novembre 1977, che ha consentito l'assunzione, negli uffici scolastici provinciali del Ministero della pubblica istruzione e presso le aziende agrarie annesse agli istituti tecnici agrari ed istituti professionali per l'agricoltura, di giovani iscritti nelle liste speciali, nelle sottonotate qualifiche professionali:

A) PROGETTO ASSUNZIONE GIOVANI PRESSO GLI UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DECORRENTE DAL 1° APRILE 1978.

Qualifiche professionali:

dattilografo;

commesso.

B) PROGETTO ASSUNZIONE GIOVANI PRESSO LE AZIENDE AGRARIE ANNESSE AGLI ISTITUTI TECNICI AGRARI ED ISTITUTI PROFESSIONALI PER L'AGRICOLTURA DECORRENTE DAL 1° MAGGIO 1978.

Qualifiche professionali:

operatore tecnico;

coadiutore tecnico.

Considerata la necessità di disciplinare le modalità di svolgimento e i requisiti per l'ammissione all'esame di idoneità previsto dall'art. 26-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti esami di idoneità per l'immissione dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, nei ruoli del personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione ed in quelli del personale non docente della scuola della carriera esecutiva (aiutanti tecnici) e del personale docente della scuola, ruolo *B* (insegnanti tecnico-pratici).

Art. 2.

Gli esami di idoneità sono indetti per il conseguimento della qualifica iniziale di ciascuna carriera secondo la sottoindicata equiparazione con la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione:

Qualifica iniziale	Qualifica iniziale di assunzione
Par. 190. Insegnante tecnico-pratico (personale docente della scuola, ruolo *B*)	Operatore tecnico
Par. 140. Aiutante tecnico (personale non docente della scuola, carriera esecutiva)	Coadiutore tecnico
Par. 120. Coadiutore dattilografo (carriera esecutiva amministrativa dell'amministrazione centrale e scolastica periferica)	Dattilografo
Par. 100. Commesso (carriera ausiliaria amministrativa dell'amministrazione centrale e scolastica periferica)	Commesso

Art. 3.

Agli stessi esami di idoneità sono altresì ammessi a partecipare i dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle a ordinamento autonomo, appartenenti alla carriera immediatamente inferiore a quella per la quale è indetto l'esame.

I dipendenti appartenenti ai ruoli degli operai dello Stato, se in possesso del prescritto titolo di studio, sono ammessi all'esame relativo alla qualifica iniziale del ruolo del personale della carriera esecutiva.

Art. 4.

Per l'ammissione agli esami di idoneità sono richiesti ai dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo, i seguenti titoli di studio:

diploma di perito agrario o di agrotecnico per il ruolo *B* del personale docente della scuola (insegnante tecnico-pratico);

diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado per i ruoli del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica (coadiutore dattilografo) e del personale non docente della scuola della carriera esecutiva (aiutante tecnico).

Per i giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni il titolo di studio per l'ammissione all'esame è quello richiesto per l'assunzione nelle rispettive qualifiche professionali di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Per l'ammissione all'esame di idoneità sono altresì richiesti i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

buona condotta;

idoneità fisica all'impiego;

godimento dei diritti politici;

essere in servizio presso amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, quali dipendenti di ruolo, ovvero perché assunti con contratti stipulati ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

I requisiti prescritti per l'ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione all'esame stesso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre l'esclusione dalla graduatoria con motivato provvedimento.

Art. 6.

I giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, sono ammessi a partecipare esclusivamente all'esame di idoneità relativo alla qualifica iniziale del ruolo del personale della carriera cui è equiparata la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione per la realizzazione dei relativi progetti.

I dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono ammessi a partecipare all'esame per il quale sono in possesso dei requisiti prescritti, purché i medesimi non abbiano presentato e si impegnino a non presentare altre domande di partecipazione ad esami indetti ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33, pena l'esclusione da tutte le graduatorie nelle quali dovessero eventualmente essere inclusi.

Art. 7.

La domanda di ammissione all'esame di idoneità per l'immissione nei ruoli del personale della carriera esecutiva ed ausiliaria dell'amministrazione centrale e scolastica periferica, di cui al progetto *A*) indicato nelle premesse del presente decreto (progetto assunzione giovani presso gli uffici scolastici provinciali del Ministero della pubblica istruzione, decorrente dal 1° aprile 1978) dovrà essere indirizzata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale - Divisione 1ª e quella di ammissione all'esame di idoneità per l'immissione nei ruoli del personale docente della scuola (insegnante tecnico-pratico, ruolo *B*) e del personale non docente della scuola della carriera esecutiva (aiutante tecnico), di cui al progetto *B*) (progetto assunzione giovani presso le aziende agrarie annesse agli istituti tecnici agrari ed agli istituti professionali per l'agricoltura, decorrente dal 1° maggio 1978) dovrà essere indirizzata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione tecnica - Divisione 4ª.

La domanda, redatta in carta legale e firmata dall'interessato, dovrà essere presentata all'ufficio di appartenenza entro il termine perentorio di giorni trenta decorrente da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto sulla stessa dall'ufficio ricevente.

I direttori degli uffici stessi provvederanno a trasmettere immediatamente le domande di ammissione all'esame di idoneità di cui al progetto *A*) al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale - Divisione 1ª e quelle di cui al progetto *B*) alla Direzione generale per l'istruzione tecnica - Divisione 4ª.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite agli uffici di appartenenza a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al secondo comma del presente articolo.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato deve dichiarare:

1) cognome e nome (le coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

7) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) la pubblica amministrazione presso la quale presta attualmente servizio, specificando, se dipendente di ruolo, la carriera di appartenenza e, se assunto ai sensi della legge n. 285/1977, la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione;

10) di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione gli venga assegnata al momento della immissione nei ruoli ai sensi dell'art. 26-*quinquies*, primo e secondo comma, della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

11) il proprio domicilio o recapito presso il quale desidera ricevere comunicazioni relative all'esame, con esatta indicazione del codice di avviamento postale.

I dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, devono inoltre indicare nella domanda l'esame al quale intendono partecipare ed il progetto specifico, al quale l'esame si riferisce, specificandone la decorrenza. Nella domanda il dipendente dovrà altresì dichiarare, sotto pena di esclusione dall'esame, che non ha presentato e non presenterà altre domande per la partecipazione ad esami di idoneità indetti ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Art. 8.

L'esame di idoneità consiste nella valutazione dei titoli e in una prova scritta o pratica, integrata da un colloquio, per ciascuna delle sottoindicate carriere:

Carriera di ruolo B del personale docente della scuola
(insegnante tecnico-pratico)

La prova scritta verte sulla seguente materia:

argomenti generali di agronomia e coltivazioni.

Il colloquio verte sulla materia oggetto della prova scritta, nonché su argomenti generali di difesa delle colture dai pa-

rassiti, di tecnologia della produzione olearia, lattiero-casearia, enologica e sulle tecniche di coltivazione di piante agrarie di rilevante importanza economica.

Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare di saper organizzare una esercitazione tecnico-pratica e di possedere le nozioni generali sull'ordinamento degli istituti tecnici agrari e professionali per l'agricoltura.

Carriera esecutiva amministrativa
qualifica iniziale (coadiutore dattilografo)

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura a velocità libera di un brano a carattere di stampa di argomento giuridico o contabile della lunghezza non inferiore a venti righe.

La durata della prova sarà di 15 minuti.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

1) nozioni sul rapporto di pubblico impiego, con particolare riferimento ai diritti, doveri e responsabilità degli impiegati;

2) nozioni generali sui servizi e sull'ordinamento del Ministero della pubblica istruzione.

Carriera esecutiva
personale non docente della scuola (aiutante tecnico)

La prova pratica consiste nell'esecuzione di semplici operazioni di tecnica colturale e di manutenzione ordinaria di macchine ed attrezzi agricoli.

Il colloquio verte sui principi fondamentali di impiego delle macchine agricole e sugli accorgimenti atti a prevenire il verificarsi di infortuni con particolare riguardo all'impiego di antiparassitari.

Carriera del personale ausiliario
qualifica iniziale (commesso)

L'esame consiste in una prova pratica di scrittura sotto dettato, integrata da un colloquio che tenderà ad accertare il grado di cultura generale e la capacità professionale di ciascun candidato.

La sede, il luogo, la data e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte o pratiche per l'accesso a ciascuna carriera saranno pubblicati mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica; inoltre ai candidati ne sarà data comunicazione diretta in tempo utile mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.*

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

I candidati che intendono far valere i titoli di preferenza a parità di punteggio, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto del predetto decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno esibire i relativi documenti, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni sul bollo, entro quindici giorni dalla data di sostenimento del colloquio.

Tali documenti dovranno essere prodotti o spediti alla stessa Direzione generale del Ministero della pubblica istruzione, presso la quale si è indirizzata la domanda di ammissione all'esame di idoneità, a mezzo raccomandata a.r.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 9.

Le commissioni esaminatrici saranno nominate con successivo decreto del Ministro della pubblica istruzione, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Per l'esame di idoneità indetto per il conseguimento della qualifica iniziale della carriera di ruolo *B* del personale docente della scuola (insegnante tecnico-pratico), la commissione esaminatrice sarà formata da impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione, con qualifica non inferiore a direttore di sezione e da esperti delle materie oggetto delle prove di esame.

La commissione sarà presieduta da un impiegato con qualifica non inferiore a dirigente superiore. Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato delle carriere direttive.

Art. 10.

Per la valutazione dei candidati le commissioni esaminatrici hanno a disposizione i seguenti punteggi:

titoli . . . . punti 30

prova scritta o pratica, integrata dal colloquio » 30

Nell'ambito dei complessivi 30 punti attribuibili per titoli, le Commissioni hanno a disposizione:

punti 10 per i titoli professionali;

punti 8 per il titolo di studio superiore a quello richiesto per l'ammissione all'esame, nonché per il titolo di studio richiesto per l'ammissione, in relazione al punteggio conseguito;

punti 12 per i titoli di servizio.

Per i giovani assunti ai sensi della legge n. 285/1977 verranno particolarmente valutati i titoli professionali e di servizio acquisiti durante l'esecuzione del rispettivo progetto specifico. Il punteggio per titoli di servizio verrà attribuito sulla base di un apposito rapporto rilasciato dal capo dell'ufficio a ciascun giovane, in relazione alla qualità del servizio reso, al rendimento, all'osservanza dell'orario, alla cultura generale e alla capacità professionale.

I titoli professionali, di studio e di servizio dovranno essere prodotti dal candidato al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale - Divisione 1ª o Direzione generale per l'istruzione tecnica - Divisione 4ª, a seconda se la domanda di ammissione all'esame si riferisca al progetto *A*) o al progetto *B*), entro la data prevista per la prova scritta o pratica e verranno valutati prima dell'apertura delle buste, relative alla prova scritta o pratica, contenenti l'indicazione del cognome, nome e data di nascita del candidato.

L'esame si intende superato ove il candidato abbia raggiunto un punteggio non inferiore a 18/30 nella prova scritta o pratica, integrata dal colloquio.

La votazione complessiva conseguita nell'esame risulta dalla somma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli di studio, professionali e di servizio, nonché nella prova scritta o pratica integrata dal colloquio. Ai sensi dell'art. 26-*quater* della

legge 29 febbraio 1980, n. 33, coloro che hanno superato l'esame di idoneità sono iscritti in graduatorie istituite per ogni ruolo organico esistente presso ciascuna amministrazione. L'iscrizione nella graduatoria avviene secondo l'ordine cronologico determinato dalla data in cui ha avuto inizio il progetto specifico. Il punteggio riportato nell'esame determina l'ordine di precedenza esclusivamente per i candidati che hanno partecipato all'esame relativo allo stesso progetto specifico o a progetti specifici che abbiano avuto inizio nella stessa data. In caso di parità di punteggio l'ordine di precedenza è determinato in base ai criteri indicati nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.

La graduatoria dell'esame sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione e ne sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per l'eventuale impugnativa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro della pubblica istruzione
SARTI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro per la funzione pubblica
GIANNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1980
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 243

(6662)

Esami di idoneità per l'ammissione nei ruoli di alcune carriere della Ragioneria generale dello Stato e delle ragionerie regionali e provinciali dello Stato dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il regolamento di esecuzione dello stesso testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, recante norme sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e successive integrazioni;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157, concernente estensione agli operai dello Stato delle norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 1° giugno 1977, n. 285;

Visto il decreto legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663;

Vista la delibera adottata dal C.I.P.E. nella seduta del 30 novembre 1977, con la quale è stato approvato il progetto predisposto dalla Ragioneria generale dello Stato per «l'adeguamento e l'aggiornamento dei servizi in materia pensionistica demandati alla competenza delle ragionerie provinciali dello Stato» che ha consentito l'assunzione, a decorrere dal 1° marzo 1978, nei predetti uffici, di giovani, iscritti nelle liste speciali, nelle sottonotate qualifiche professionali:

impiegati non di ruolo di 2ª categoria;
impiegati non di ruolo di 3ª categoria amministrativa;
impiegati non di ruolo di 3ª categoria tecnica;
impiegati non di ruolo di 4ª categoria.

Considerata la necessità di disciplinare le modalità di svolgimento e i requisiti per l'ammissione all'esame di idoneità previsto dall'art. 26-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti esami di idoneità per l'ammissione nei ruoli di alcune delle carriere di concetto ed esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato, esecutiva tecnica dei meccanografi della Ragioneria generale dello Stato e del personale ausiliario delle ragionerie regionali e provinciali dello Stato dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Gli esami di idoneità sono indetti per il conseguimento della qualifica iniziale di ciascuna carriera secondo la sottoindicata equiparazione con la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione.

Qualifica iniziale	Qualifica professionale di assunzione
Carriera di concetto: segretario (parametro 160)	2ª categoria
Carriera esecutiva: coadiutore (parametro 120)	3ª categoria
Carriera esecutiva tecnica dei meccanografi-operatore tecnico (parametro 128)	3ª categoria tecnica
Carriera del personale ausiliario: commesso (parametro 100)	4ª categoria

Art. 3.

Agli stessi esami di idoneità sono altresì ammessi a partecipare i dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle a ordinamento autonomo, appartenenti alla carriera immediatamente inferiore a quella per la quale è indetto l'esame.

I dipendenti appartenenti ai ruoli degli operai dello Stato, se in possesso del prescritto titolo di studio, sono ammessi all'esame relativo alla qualifica iniziale dei ruoli della carriera esecutiva.

Art. 4.

Per l'ammissione agli esami di idoneità sono richiesti ai dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo, i seguenti titoli di studio:

diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado per il ruolo della carriera di concetto;

diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado per il ruolo della carriera esecutiva;

diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado ed attestato professionale di operatore meccanografico o titolo equipollente per il ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi.

Per i giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni il titolo di studio per l'ammissione all'esame è quello richiesto per l'assunzione nelle rispettive qualifiche professionali di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Per l'ammissione all'esame di idoneità sono altresì richiesti i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

buona condotta;

idoneità fisica all'impiego;

godimento dei diritti politici;

essere in servizio presso amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, quali dipendenti di ruolo, ovvero perchè assunti con contratti stipulati ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni.

I requisiti prescritti per l'ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione all'esame stesso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre l'esclusione dalla graduatoria con motivato provvedimento.

Art. 6.

I giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, sono ammessi a partecipare esclusivamente all'esame di idoneità relativo alla qualifica iniziale del ruolo della carriera cui è equiparata la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione per la realizzazione del progetto sopraindicato.

I dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono ammessi a partecipare all'esame per il quale sono in possesso dei requisiti prescritti, purchè i medesimi non abbiano presentato e si impegnino a non presentare altre domande di partecipazione ad esami indetti ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33, pena l'esclusione da tutte le graduatorie nelle quali dovessero eventualmente essere inclusi.

Art. 7.

La domanda di ammissione all'esame, redatta in carta legale, indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, dovrà essere presentata all'ufficio di appartenenza entro il termine perentorio di giorni trenta decorrente da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto sulla stessa dall'ufficio ricevente.

I direttori degli uffici stessi provvederanno a trasmettere immediatamente le domande pervenute al Ministero del tesoro - Ragionieria generale dello Stato - I.G.A.G.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite agli uffici di appartenenza a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma del presente articolo.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato deve dichiarare:

1) cognome e nome (le coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

7) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) la pubblica amministrazione presso la quale presta attualmente servizio, specificando, se dipendente di ruolo, la carriera di appartenenza, se assunto ai sensi della legge numero 285/1977, la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione;

10) di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione gli venga assegnata al momento della immissione nei ruoli ai sensi dell'art. 26-*quinquies*, primo e secondo comma, della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

11) il domicilio o recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative all'esame con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale.

I dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, devono inoltre indicare nella domanda l'esame al quale intendono partecipare e il progetto specifico, al quale l'esame si riferisce, specificandone la decorrenza. Nella domanda il dipendente deve altresì dichiarare, sotto pena di esclusione dell'esame, che non ha presentato e non presenterà altre domande per la partecipazione ad esami di idoneità indetti ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Per l'autenticazione della firma da apporre in calce alla domanda è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Art. 8.

L'esame di idoneità consiste nella valutazione dei titoli e in una prova scritta o pratica, integrata da un colloquio, per ciascuna delle sottoindicate carriere:

Carriera di concetto

La prova scritta verte sulla seguente materia: contabilità di Stato.

Il colloquio verte sulla materia oggetto della prova scritta, nonchè su:

ordinamento e attribuzioni della Ragioneria generale dello Stato;

norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

elementi di diritto amministrativo;

principi di economia politica e scienza delle finanze.

Carriera esecutiva amministrativa

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di cultura generale.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

elementi di storia d'Italia dal 1870 ai giorni nostri;

nozioni sull'ordinamento e le attribuzioni della Ragioneria generale dello Stato;

nozioni sulle norme concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato.

Carriera esecutiva tecnica dei meccanografi

La prova pratica consiste nell'esecuzione di una serie di operazioni mediante l'uso di terminale e di macchina calcolatrice.

Il colloquio verte sulle stesse materie previste per la carriera esecutiva amministrativa.

Carriera del personale ausiliario

L'esame consiste in una prova pratica di scrittura sotto dettato, integrata da un colloquio atto ad accertare il grado di cultura generale di ciascun candidato.

La sede, il luogo, la data e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte o pratiche per l'accesso a ciascuna carriera saranno portati a conoscenza mediante pubblicazioni di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale *del giorno* 20 *ottobre* 1980.

Art. 9.

Le commissioni esaminatrici saranno nominate con successive decreto del Ministro del tesoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Per gli esami indetti per il conseguimento della qualifica iniziale dei ruoli delle carriere di concetto, le commisioni saranno costituite esclusivamente da impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, e presiedute da un impiegato con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Art. 10.

Per la valutazione dei candidati le commissioni esaminatrici hanno a disposizione i seguenti punteggi:

titoli . . . . punti 30

prova scritta o pratica, integrata dal colloquio » 30

Nell'ambito dei complessivi 30 punti attribuibili per titoli, le commissioni hanno a disposizione:

punti 10 per i titoli professionali;

punti 8 per il titolo di studio superiore a quello richiesto per l'ammissione all'esame, nonchè per il titolo di studio richiesto per l'ammissione, in relazione al punteggio conseguito;

punti 12 per i titoli di servizio.

Per i giovani assunti ai sensi della legge n. 285/1977, e successive modificazioni ed integrazioni verranno particolarmente valutati i titoli professionali e di servizio acquisiti durante l'esecuzione del rispettivo progetto specifico. Il punteggio per titoli di servizio verrà attribuito sulla base di un apposito rapporto rilasciato dal capo dell'ufficio a ciascun giovane, in relazione alla qualità del servizio reso, al rendimento, all'osservanza dell'orario, alla cultura generale e alla capacità professionale.

I titoli devono essere prodotti dal candidato al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.A.G., entro la data prevista per la prova scritta o pratica e verranno valutati prima della apertura delle buste, relative alla prova scritta o pratica, contenenti l'indicazione del cognome, nome e data di nascita del candidato.

L'esame si intende superato ove il candidato abbia raggiunto un punteggio non inferiore ai 18/30 nella prova scritta o pratica, integrata dal colloquio.

La votazione complessiva conseguita nell'esame risulta dalla somma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli di studio, professionali e di servizio, nonchè nella prova scritta o pratica integrata dal colloquio.

Ai sensi dell'art. 26-*quater* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, coloro che hanno superato l'esame di idoneità sono iscritti in graduatorie istituite per ogni ruolo organico esistente presso ciascuna amministrazione.

L'iscrizione nella graduatoria avviene secondo l'ordine cronologico determinato dalla data in cui ha avuto inizio il progetto specifico. Il punteggio riportato nell'esame determina

l'ordine di precedenza esclusivamente per i candidati che hanno partecipato all'esame relativo allo stesso progetto specifico o a progetti-specifici che abbiano avuto inizio nella stessa data.

In caso di parità di punteggio l'ordine di precedenza è determinato in base ai criteri indicati nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dell'esame sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, e ne verrà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per l'eventuale impugnativa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro per la funzione pubblica
GIANNINI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1980
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 168

(6663)

Esami di idoneità per l'immissione nei ruoli di alcune carriere delle direzioni provinciali del tesoro dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il regolamento di esecuzione dello stesso testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, recante norme sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157, concernente estensione agli operai dello Stato delle norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al testo unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 1° giugno 1977, n. 285;

Visto il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663;

Vista la delibera adottata dal C.I.P.E. nella seduta del 30 novembre 1977, con la quale è stato approvato il progetto predisposto dalla Direzione generale del tesoro per « l'adeguamento e l'aggiornamento dei servizi in materia pensionistica demandati alla competenza delle direzioni provinciali del tesoro » che ha consentito l'assunzione, a decorrere dal 1° marzo 1978, nei predetti uffici, di giovani, iscritti nelle liste speciali, nelle sottonotate qualifiche professionali:

Qualifiche:

impiegati non di ruolo di 2ª categoria;

impiegati non di ruolo di 3ª categoria amministrativa;

impiegati non di ruolo di 3ª categoria tecnica;

impiegati non di ruolo di 4ª categoria;

operai non di ruolo di 4ª categoria.

Considerata la necessità di disciplinare le modalità di svolgimento e i requisiti per l'ammissione all'esame di idoneità previsto dall'art. 26-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti esami di idoneità per l'immissione nei ruoli delle carriere di concetto, esecutiva, esecutiva tecnica e del personale ausiliario delle direzioni provinciali del tesoro dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Gli esami di idoneità sono indetti per il conseguimento della qualifica iniziale di ciascuna carriera secondo la sottoindicata equiparazione con la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione:

Qualifica iniziale	Qualifica professionale di assunzione
Carriera di concetto: segretario (parametro 160)	2ª categoria
Carriera esecutiva: coadiutore (parametro 120)	3ª categoria
Carriera esecutiva tecnica dei meccanografi-coadiutore meccanografo (parametro 128)	3ª categoria tecnica
Carriera del personale ausiliario: commesso (parametro 100)	4ª categoria

Art. 3.

Agli stessi esami di idoneità sono altresì ammessi a partecipare i dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle a ordinamento autonomo, appartenenti alla carriera immediatamente inferiore a quella per la quale è stato indetto l'esame.

I dipendenti appartenenti ai ruoli degli operai dello Stato, se in possesso del prescritto titolo di studio, sono ammessi all'esame relativo alla qualifica iniziale dei ruoli della carriera esecutiva.

Art. 4.

Per l'ammissione agli esami di idoneità sono richiesti ai dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo, i seguenti titoli di studio:

diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado per il ruolo della carriera di concetto;

diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado per il ruolo della carriera esecutiva;

diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado ed attestato professionale di operatore meccanografico o titolo equipollente per il ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi.

Per i giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni il titolo di studio per l'ammissione all'esame è quello richiesto per l'assunzione nelle rispettive qualifiche professionali di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Per l'ammissione all'esame di idoneità sono altresì richiesti i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

buona condotta;

idoneità fisica all'impiego;

godimento dei diritti politici;

essere in servizio presso amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, quale dipendente di ruolo, ovvero perché assunto con contratto stipulato ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni.

I requisiti prescritti per l'ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione all'esame stesso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre l'esclusione dalla graduatoria con motivato provvedimento.

Art. 6.

I giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, sono ammessi a partecipare esclusivamente all'esame di idoneità relativo alla qualifica iniziale del ruolo della carriera cui è equiparata la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione per la realizzazione del progetto sopraindicato.

I dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono ammessi a partecipare all'esame per il quale sono in possesso dei requisiti prescritti, purché i medesimi non abbiano presentato e si impegnino a non presentare altre domande di partecipazione ad esami indetti ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33, pena l'esclusione da tutte le graduatorie nelle quali dovessero eventualmente essere inclusi.

Art. 7.

La domanda di ammissione all'esame, redatta in carta legale, indirizzata al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro, divisione XI, dovrà essere presentata all'ufficio di appartenenza entro il termine perentorio di giorni trenta decorrente da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto sulla stessa dall'ufficio ricevente.

I direttori degli uffici stessi provvederanno a trasmettere immediatamente le domande pervenute al Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro - Divisione XXI.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite agli uffici di appartenenza a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma del presente articolo.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato deve dichiarare:

1) cognome e nome (le coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'Istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

7) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

8) la pubblica amministrazione presso la quale presta attualmente servizio, specificando, se dipendente di ruolo, la carriera di appartenenza, se assunto ai sensi della legge n. 285/1977, la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione;

9) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione gli venga assegnata al momento della immissione in ruolo ai sensi dell'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

11) il domicilio o il recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative all'esame, con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale.

I dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, devono inoltre indicare nella domanda l'esame al quale intendono partecipare e il progetto specifico, al quale l'esame si riferisce, specificandone la decorrenza. Nella domanda il dipendente deve altresì dichiarare, sotto pena di esclusione dall'esame, che non ha presentato e non presenterà altre domande per la partecipazione ad esami di idoneità indetti ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Per l'autenticazione della firma da apporre in calce alla domanda è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Art. 8.

L'esame di idoneità consiste nella valutazione dei titoli e in una prova scritta o pratica, integrata da un colloquio, per ciascuna delle sottoindicate carriere:

Carriera di concetto

La prova scritta verte sulla seguente materia:

istruzioni di diritto civile.

Il colloquio verte sulla materia oggetto della prova scritta, nonché su:

ordinamento e attribuzioni della Direzione generale del Tesoro e servizi delle Direzioni provinciali del Tesoro;

norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

nozioni di contabilità di Stato;

nozioni di diritto amministrativo;

principi di scienza delle finanze.

Carriera esecutiva amministrativa

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di cultura generale.

il colloquio verte sulle seguenti materie:

diritti e doveri dell'impiegato;

nozioni generali sull'ordinamento delle direzioni provinciali del Tesoro e sull'ordinamento degli archivi;

elementi di storia d'Italia dal 1815.

Carriera esecutiva tecnica dei meccanografi

La prova pratica consiste nella dimostrazione da parte del candidato della sua capacità a codificare o impiegare macchine per la rilevazione, trasmissione o elaborazione di dati, usate presso centri meccanografici convenzionali a schede perforate o centri meccanografici o elettronici delle direzioni provinciali del tesoro.

Il colloquio verte sulle stesse materie previste per la carriera esecutiva amministrativa.

Carriera del personale ausiliario

L'esame consiste in una prova pratica di scrittura sotto dettato, integrata da un colloquio atto ad accertare il grado di cultura generale di ciascun candidato.

La sede, il luogo, la data e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte o pratiche per l'accesso a ciascuna carriera saranno portati a conoscenza mediante pubblicazione di avviso nella Gazzetta Ufficiale *del giorno* 20 *ottobre* 1980.

Art. 9.

Le commissioni esaminatrici saranno nominate con successivo decreto del Ministro del tesoro, nel rispetto delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, *n.* 686 *e* 28 *dicembre* 1970, *n.* 1077.

Per gli esami indetti per il conseguimento della qualifica iniziale dei ruoli delle carriere di concetto, le commissioni saranno costituite esclusivamente da impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, e presiedute da un impiegato con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Art. 10.

Per la valutazione dei candidati le commissioni esaminatrici hanno a disposizione i seguenti punteggi:

titoli . . . . punti 30

prova scritta o pratica integrata dal colloquio . » 30

Nell'ambito dei complessivi 30 punti attribuibili per titoli, le commissioni hanno a disposizione:

punti 10 per i titoli professionali;

punti 8 per il titolo di studio superiore a quello richiesto per l'ammissione all'esame, nonché per il titolo di studio richiesto per l'ammissione, in relazione al punteggio conseguito;

punti 12 per i titoli di servizio.

Per i giovani assunti ai sensi della legge n. 285/1977 verranno particolarmente valutati i titoli professionali e di servizio acquisiti durante l'esecuzione del rispettivo progetto specifico. Il punteggio per titoli di servizio verrà attribuito sulla base di un apposito rapporto rilasciato dal capo dell'ufficio a ciascun giovane, in relazione alla qualità del servizio reso, al rendimento, all'osservanza dell'orario, alla cultura generale e alla capacità professionale.

I titoli devono essere prodotti dal candidato al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro, Divisione XXI, entro la data prevista per la prova scritta o pratica e verranno valutati prima dell'apertura delle buste, relative alla prova scritta o pratica, contenenti l'indicazione del cognome, nome e data di nascita del candidato.

L'esame si intende superato ove il candidato abbia raggiunto un punteggio non inferiore ai 18/30 nella prova scritta o pratica, integrata dal colloquio.

La votazione complessiva conseguita nell'esame risulta dalla somma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli di studio, professionali e di servizio, nonché nella prova scritta o pratica, integrata dal colloquio.

Ai sensi dell'art. 26-*quarter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, coloro che hanno superato l'esame di idoneità sono iscritti in graduatorie istituite per ogni ruolo organico esistente presso ciascuna amministrazione. L'iscrizione nella graduatoria avviene secondo l'ordine cronologico determinato dalla data in cui ha avuto inizio il progetto specifico. Il punteggio riportato nell'esame determina l'ordine di precedenza esclusivamente per i candidati che hanno partecipato all'esame relativo allo stesso progetto specifico o a progetti specifici che abbiano avuto inizio nella stessa data.

In caso di parità di punteggio l'ordine di precedenza è determinato in base ai criteri indicati nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dell'esame sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro e ne verrà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per l'eventuale impugnativa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro per la funzione pubblica
GIANNINI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1980
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 170

(6664)

Esami di idoneità per l'ammissione nei ruoli di alcune carriere dell'amministrazione centrale del Tesoro dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il regolamento di esecuzione dello stesso testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, recante norme sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e successive integrazioni;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157, concernente estensione agli operai dello Stato delle norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 1° giugno 1977, n. 285;

Visto il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663;

Vista la delibera adottata dal C.I.P.E. nella seduta del 30 novembre 1977, con la quale è stato approvato il progetto predisposto per l'adeguamento dei servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra che ha consentito l'assunzione, a decorrere dal 2 ottobre 1978, negli uffici delle commissioni mediche territoriali delle pensioni di guerra di Cagliari, Messina e Taranto di giovani, iscritti nelle liste speciali, nelle sottonotate qualifiche professionali:

impiegati non di ruolo di 3ª categoria (amministrativa);

impiegati non di ruolo di 4ª categoria (amministrativa);

Considerata la necessità di disciplinare le modalità di svolgimento e i requisiti per l'ammissione all'esame di idoneità previsto dall'art. 26-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti esami di idoneità per l'ammissione nei ruoli delle carriere esecutiva ed ausiliaria dell'amministrazione centrale del tesoro dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Gli esami di idoneità sono indetti per il conseguimento della qualifica iniziale di ciascuna carriera secondo la sottoindicata equiparazione con la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione:

Qualifica iniziale	Qualifica professionale di assunzione
Carriera esecutiva amministrativa: coadiutore (parametro 120)	3ª categoria
Carriera del personale ausiliario amministrativo: commesso (parametro 100)	4ª categoria

Art. 3.

Agli stessi esami di idoneità sono altresì ammessi a partecipare i dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle a ordinamento autonomo, appartenenti alla carriera immediatamente inferiore a quella per la quale è indetto l'esame.

I dipendenti appartenenti ai ruoli degli operai dello Stato, se in possesso del prescritto titolo di studio, sono ammessi all'esame relativo alla qualifica iniziale del ruolo della suddetta carriera esecutiva amministrativa.

Art. 4.

Per l'ammissione all'esame di idoneità per il predetto ruolo della carriera esecutiva amministrativa è richiesto ai dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo, il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Per i giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, il titolo di studio per l'ammissione all'esame è quello richiesto per l'assunzione nelle rispettive qualifiche professionali di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Per l'ammissione all'esame di idoneità sono altresì richiesti i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

buona condotta;

idoneità fisica all'impiego;

godimento dei diritti politici;

essere in servizio presso amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, quali dipendenti di ruolo, ovvero perché assunti con contratti stipulati ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni.

I requisiti per l'ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione all'esame stesso.

Per difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione può disporre l'esclusione dalla graduatoria con motivato provvedimento.

Art. 6.

I giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, sono ammessi a partecipare esclusivamente all'esame di idoneità relativo alla qualifica iniziale del ruolo della carriera cui è equiparata la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione per la realizzazione del progetto sopraindicato.

I dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono ammessi a partecipare all'esame per il quale sono in possesso dei requisiti prescritti, purché i medesimi non abbiano presentato e si impegnino a non presentare altre domande di partecipazione ad esami indetti ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33, pena l'esclusione da tutte le graduatorie nelle quali dovessero eventualmente essere inclusi.

Art. 7.

La domanda di ammissione all'esame, redatta in carta legale, indirizzata al Ministero del tesoro - Direzione generale degli affari generali e del personale, dovrà essere presentata all'ufficio di appartenenza entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto sulla stessa dall'ufficio ricevente.

I direttori degli uffici stessi provvederanno a trasmettere immediatamente le domande relative al Ministero del tesoro, Direzione generale degli affari generali e del personale - Via XX Settembre 97 - Roma.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite agli uffici di appartenenza a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma del presente articolo.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato deve dichiarare:

1) cognome e nome (le coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'Istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

7) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

8) la pubblica amministrazione presso la quale presta attualmente servizio, specificando, se dipendente di ruolo, la carriera di appartenenza, se assunto ai sensi della legge n. 285/1977, la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione;

9) di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione gli venga assegnata al momento della immissione in ruolo ai sensi dell'art. 26-*quinquies*, primo e secondo comma, della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

10) il domicilio o recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative all'esame con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale.

I dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, devono inoltre indicare nella domanda l'esame al quale intendono partecipare e il progetto specifico, al quale l'esame di riferisce, specificandone la decorrenza. Nella domanda il dipenente deve altresì dichiarare, sotto pena di esclusione dall'esame, che non ha presentato e non presenterà altre domande per la partecipazione ad esami di idoneità indetti ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Per l'autenticazione della firma da apporre in calce alla domanda è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Art. 8.

L'esame di idoneità consiste nella valutazione dei titoli e in una prova scritta o pratica, integrata da un colloquio, per ciascuna delle sottoindicate carriere:

Carriera esecutiva amministrativa

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di cultura generale.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

elementi di storia d'Italia dal 1870 ai giorni nostri;

nozioni sulle norme concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

nozioni sull'ordinamento e le attribuzioni dell'amministrazione centrale del tesoro.

Carriera del personale ausiliario amministrativo

L'esame consiste in una prova pratica di scrittura sotto dettato, integrata da un colloquio atto ad accertare il grado di cultura generale di ciascun candidato.

La sede, il luogo, la data e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritta o pratica per l'accesso a ciascuna carriera saranno portati a conoscenza mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale *del giorno* 20 *ottobre* 1980.

Art. 9.

Le commissioni esaminatrici soranno nominate con successivo decreto del Ministro del tesoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 10.

Per la valutazione dei candidati le commissioni esaminatrici hanno a disposizione i seguenti punteggi:

titoli . . . . punti 30

prova scritta o pratica integrata dal colloquio . » 30

Nell'ambito dei complessivi 30 punti attribuibili per titoli, le commissioni hanno a disposizione:

punti 10 per i titoli professionali;

punti 8 per il titolo di studio superiore a quello richiesto per l'ammissione all'esame, nonché per il titolo di studio richiesto per l'ammissione, in relazione al punteggio conseguito:

punti 12 per i titoli di servizio.

Per i giovani assunti ai sensi della legge n. 285 del 1977 verranno particolarmente valutati i titoli professionali e di servizio acquisiti durante l'esecuzione del rispettivo progetto specifico. Il punteggio per titoli di servizio verrà attribuito sulla base di un apposito rapporto rilasciato dal capo dell'ufficio a ciascun giovane, in relazione alla qualità del servizio reso, al rendimento, all'osservanza dell'orario, alla cultura generale e alla capacità professionale.

I titoli devono essere prodotti dal candidato al Ministero del tesoro - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via XX Settembre 97 Roma, entro la data prevista per la prova scritta o pratica e verranno valutati prima della apertura delle buste, relative alla prova scritta o pratica, contenenti l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita del candidato.

L'esame si intende superato ove il candidato abbia raggiunto un punteggio non inferiore ai 18/30 nella prova scritta o pratica, integrata dal colloquio.

La votazione complessiva conseguita nell'esame risulta dalla somma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli di studio, professionali e di servizio, nonché nella prova scritta o pratica integrata dal colloquio.

Ai sensi dell'art. 26-*quater* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, coloro che hanno superato l'esame di idoneità sono iscritti in graduatorie istituite per ogni ruolo organico esistente presso ciascuna amministrazione. L'iscrizione nella graduatoria avviene secondo l'ordine cronologico determinato dalla data in cui ha avuto inizio il progetto specifico. Il punteggio riportato nell'esame determina l'ordine di precedenza esclusivamente per i candidati che hanno partecipato all'esame relativo allo stesso progetto specifico o a progetti specifici che abbiano avuto inizio nella stessa data.

In caso di parità di punteggio l'ordine di precedenza è determinato in base ai criteri indicati nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dell'esame sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro e ne verrà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per l'eventuale impugnativa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro per la funzione pubblica
GIANNINI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1980
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 169

(6665)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(1651111/3) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.